

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
GIUSTIZIA (II)	»	17
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	23
DIFESA (IV)	»	28
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	33
FINANZE (VI)	»	34
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	45
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	71
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	72
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	73
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	75
AFFARI SOCIALI (XII)	»	77
AGRICOLTURA (XIII)	»	79

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	82
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	83
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	84
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	86
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	87
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	»	88
<i>INDICE GENERALE</i>	»	89

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Elezione di un vicepresidente	3
Esame di una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del deputato Pietro Lunardi, ministro delle infrastrutture e trasporti <i>pro tempore</i> (Doc. IV-bis, n. 2) (<i>Esame e conclusione</i>)	4
ESAME CONGIUNTO DI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI TABULATI TELEFONICI:	
Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato Rotondi (Doc. IV, n. 14).	
Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato Berlusconi (Doc. IV, n. 15) (<i>Restituzione degli atti all'autorità giudiziaria</i>)	6
ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Domanda di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Elio Vittorio Belcastro, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso l'autorità giudiziaria di Monza (atto di citazione dell'onorevole Antonio Di Pietro) (<i>Esame e rinvio</i>)	7
AVVERTENZA	8

Mercoledì 23 febbraio 2011. – Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.

Elezione di un vicepresidente.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, ricorda che in data 17 gennaio 2011 il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Giunta il collega Armando Dionisi, in sostituzione del collega Domenico Zinzi, dimissionario. Poiché quest'ultimo ricopriva la carica di vicepresidente occorre procedere a una nuova elezione per integrare l'ufficio di Presidenza. Indice dunque la relativa votazione per schede e invita i deputati segretari a procedere alla chiama.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione.

Presenti e votanti 18

Hanno riportato voti:

Francesco Paolo Sisto 11

Schede nulle 0

Schede bianche 7

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione del vicepresidente i seguenti deputati: Elio Vittorio Belcastro, Pierluigi Castagnetti, Bruno Cesario, Giuseppe Consolo, Enrico Costa, Armando Dionisi, Donatella Ferranti, Fulvio Follegot, Fabio Gava, Antonio Leone, Pierluigi Mantini, Federico Palomba, Maurizio Paniz, Luca Rodolfo Paolini, Anna Rossomando, Marenna Samperi, Francesco Paolo Sisto, Maurizio Turco.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, proclama vicepresidente il deputato Francesco Paolo Sisto, cui rivolge rallegramenti, anche a nome della Giunta tutta.

Francesco Paolo SISTO (PdL) rivolge ringraziamenti ai componenti.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, avverte che nella prossima seduta porrà all'ordine del giorno l'elezione di un segretario di Presidenza, carica già ricoperta dal collega Sisto e dalla quale il medesimo oggi cessa.

Esame di una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del deputato Pietro Lunardi, ministro delle infrastrutture e trasporti *pro tempore* (Doc. IV-bis, n. 2).

(Esame e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, fa presente che il deputato Lunardi ha depositato copiosa documentazione, da ultimo il 18 febbraio 2011. Tutto l'incartamento è in distribuzione.

Giuseppe CONSOLO (FLI), *relatore*, ricorda che, nella seduta del 6 ottobre 2010, la Camera deliberò di restituire all'autorità giudiziaria di Perugia gli atti relativi alla precedente domanda di autorizzazione per reato ministeriale inerente all'ex Ministro Pietro Lunardi, domanda avanzata dal Collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1989, di quella città. I motivi per cui la Camera si determinò a quella decisione erano essenzialmente due: il primo era legato al tipo di reato contestato. Il capo d'imputazione infatti faceva riferimento alla corruzione: gli atti trasmessi concernevano però solo la posizione del preteso corrotto e non anche quella del ritenuto corruttore. Questa incompletezza del quadro investigativo prospettato alla Camera indusse l'Assemblea a ritenere non possibile un esame compiuto della domanda avanzata. Sempre a questo proposito, era stato osservato che comunque la costante interpretazione

seguita dalla Camera dall'entrata in vigore della legge n. 219 del 1989 in poi è stata nel senso che fosse necessaria l'autorizzazione a procedere anche per i concorrenti cosiddetti « laici ». In questo caso, invece, il tribunale dei ministri di Perugia non ha domandato l'autorizzazione a procedere per gli altri soggetti asseritamente coinvolti.

Il secondo motivo per cui la Camera si determinò alla restituzione degli atti era dovuto al fatto che il tribunale dei ministri non aveva svolto alcuna attività investigativa, come sarebbe stato doveroso. La legge costituzionale n. 1 del 1989, all'articolo 8, comma 1, prevede che il tribunale dei ministri, ricevute le carte dal pubblico ministero (che non ha poteri di indagine) svolga sommarie investigazioni che possono durare al massimo novanta giorni. A seguito di tali preliminari accertamenti, il collegio per i reati ministeriali può – sentito il pubblico ministero – archiviare, informando comunque la Camera di appartenenza, oppure inoltrare alla stessa Camera competente la domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione. In questo caso, il collegio per i reati ministeriali di Perugia non si è in alcun modo avvalso della possibilità di svolgere le proprie sommarie indagini. Aveva anzi trasmesso in tutta fretta e in piena estate gli atti già compiuti dalla procura della Repubblica.

In data 11 gennaio 2011 il presidente del tribunale dei ministri di Perugia è tornato a domandare l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex Ministro Lunardi. In questa nuova domanda non si dà alcun riscontro alle osservazioni contenute nella relazione che la Camera aveva approvato nella seduta del 6 ottobre 2010.

Quanto al profilo della necessaria prospettiva sulla posizione dei correi, il presidente del tribunale dei ministri di Perugia si limita a una ferma contestazione dell'interpretazione adottata dalla Camera, contestazione volta a dimostrare che l'autorizzazione a procedere per i coimputati laici non sarebbe necessaria. In questa sede non occorre procedere oltre in una inutile disputa interpretativa. Non-

stante il profondo rispetto che egli nutre nei confronti della magistratura, rileva che la Camera dei deputati, come detto, conta su più di vent'anni di precedenti incontrastati. Se il giudice speciale – quale è il tribunale dei ministri – ritiene di potersene discostare, saranno i successivi gradi della giurisdizione a stabilire le relative conseguenze, eventualmente in termini di non procedibilità nei confronti dei coimputati.

Quanto invece all'insufficienza delle indagini svolte in proprio dal tribunale dei ministri di Perugia, già nella relazione precedente si era sforzato di illustrare che spetta in definitiva alla Camera di giudicare la sufficienza e la completezza delle indagini svolte dall'autorità richiedente, come anche stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 403 del 1994. Nel caso in esame, il tribunale dei ministri di Perugia insiste nell'offrire un quadro probatorio basato esclusivamente su atti non effettuati su propria disposizione, bensì solo sugli elementi raccolti dalla procura ordinaria. Tale insistenza, anche alla luce degli elementi offerti dall'onorevole Lunardi, che meritavano e meritano quanto meno un'analisi approfondita, appare allora come una manifestazione della volontà di lasciare lo stato del procedimento com'era al momento della prima domanda. Ne deriva che – se non vi sono novità documentali ed investigative – la risposta della Camera non può essere che analoga a quella già resa. Per completezza informativa, segnala che in data 18 febbraio 2011 l'onorevole Lunardi ha depositato copia di una nota presentata all'autorità giudiziaria di Perugia, nella quale si eccepisce l'ormai maturata prescrizione del reato ipotizzato e, conseguentemente, ci si oppone alla proroga delle indagini richiesta dalla procura della Repubblica ai sensi dell'articolo 406 del codice di procedura penale. Alla luce di quanto sopra esposto chiede ai colleghi, presa anche visione della documentazione difensiva depositata dall'onorevole Lunardi, di approvare la sua proposta di nuova restituzione degli atti all'autorità giudiziaria.

Maurizio PANIZ (PdL) rileva in via preliminare che la corruzione fisiologicamente configura un rapporto tra la posizione del corruttore e quella del corrotto. Sarebbe pertanto insensato che le due posizioni fossero giudicate in sedi distinte con una conseguente duplicazione dei procedimenti e con il rischio di una contraddizione tra i giudicati. Preannuncia dunque il voto favorevole alla proposta del relatore.

Marilena SAMPERI (PD), con riferimento alla pretesa necessità del *simultaneous process* sulle condotte del presunto corrotto e del presunto corruttore, osserva come l'articolo 17 del codice di procedura penale, nel disciplinare la riunione dei processi, contempla tale istituto come meramente facoltativo, con la conseguenza che il concorso di più persone nel reato potrebbe dar luogo a procedimenti distinti. Quanto poi alla procedura che viene seguita innanzi al tribunale dei ministri, ricorda come il procuratore generale è il titolare dell'azione penale e che il collegio è competente a valutare esclusivamente il ricorrere di elementi che consentano l'archiviazione della domanda. L'attività istruttoria del tribunale dei ministri si limita pertanto alla valutazione circa la sussistenza di elementi di archiviazione. Osservato infine come non sia competenza della Giunta formulare strumentali eccezioni processuali, ritiene che la medesima si debba pronunciare nel merito, concedendo l'autorizzazione richiesta. Per il caso che fosse approvata la proposta del relatore, preannuncia infine la presentazione di una relazione di minoranza.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene opportuno che la Giunta svolga un supplemento di istruttoria, anche alla luce della documentazione trasmessa dall'onorevole Lunardi, della quale i componenti della Giunta sono venuti a conoscenza solo nella giornata odierna. Nel merito, osserva come il tribunale dei ministri abbia risposto senza iattanza, ancorché indirettamente, alle istanze formulate dalla Camera dei deputati, ritenendo che non fosse neces-

sario l'espletamento di ulteriori indagini. Reputa pertanto inopportuna e non giustificata un'eventuale delibera della Giunta volta ad una nuova restituzione degli atti, che potrebbe a sua volta determinare un inutile aggravio procedurale.

Per il caso che fosse respinta la sua proposta di rinvio del seguito dell'esame e invece approvata quella del relatore, preannuncia anch'egli la presentazione di una relazione di minoranza.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che la prospettazione dei fatti operata dal relatore determini una vera e propria abnormità: competenza della Giunta è quella di tutelare le prerogative del Parlamento e dei suoi membri e non quella di farsi carico di profili strettamente processuali quali quello del *simultaneus processus*.

Francesco Paolo SISTO (PdL) osserva che la domanda trasmessa dal tribunale dei ministri prende le mosse da una discutibile interpretazione delle disposizioni contenute nella legge n. 219 del 1989. In particolare, analizzando la pagina 6 della domanda, non condivide il passaggio in cui si afferma che, se analoghe domande rivolte alla Camera in passato hanno riguardato anche i correi, ciò sarebbe meramente casuale. Ritiene viceversa assai chiaro il disposto del comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 219 del 1989, secondo cui la Camera deve indicare « *a quale concorrente, anche se non Ministro né parlamentare, non si riferisce il diniego* ». Concorda pertanto con la proposta del relatore.

Donatella FERRANTI (PD) ricorda che già in occasione dell'esame della precedente domanda, il suo gruppo si era espresso per una decisione nel merito della vicenda. L'odierna proposta di reiterare la restituzione degli atti aggrava ulteriormente l'abnormità della posizione della Camera. In particolare, non comprende quale sia l'interesse della Camera a rivendicare il potere di giudicare sulla posizione dei correi « laici ». Né è persuasa

dall'argomento del pericolo del contrasto di giudicati, giacché si tratta di un profilo che esula dalle competenze della Giunta. Considera altresì privo di pregio il rilievo del relatore circa la pretesa insufficienza delle indagini da parte del tribunale dei ministri, giacché queste sono consentite ma non doverose. Dato atto al collega Sisto di aver svolto abili argomentazioni, nondimeno non le condivide. L'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989 stabilisce che il tribunale dei ministri possa procedere « anche » nei confronti dei correi ove una richiesta in tal senso provenga dal procuratore generale. Non si tratta viceversa di un percorso obbligato. Peraltro, posto che il procedimento presso il tribunale dei ministri è stato incardinato a domanda della procura della Repubblica, il collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1989 non avrebbe potuto procedere *ultra petita* nell'interessare la Camera di posizioni relative a soggetti diversi dal Ministro. Considerato infine che alla Giunta spetta solo di ravvisare o di escludere le scriminanti di cui all'articolo 9 della predetta legge costituzionale, ribadisce la sua contrarietà alla proposta del relatore.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta di restituire gli atti al Collegio per i reati ministeriali di Perugia, conferendo al deputato Consolo l'incarico di redigere la relazione per l'Assemblea.

ESAME CONGIUNTO DI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI TABULATI TELEFONICI

Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato Rotondi (Doc. IV, n. 14).

Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato Berlusconi (Doc. IV, n. 15).

(Restituzione degli atti all'autorità giudiziaria).

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, rammenta come nella scorsa seduta si fosse orientato

a proporre l'incompetenza della Giunta a deliberare. Si tratta infatti di utenze i cui tabulati non possono rivelare i dati esteriori di conversazioni di deputati, nel senso indicato dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 81 del 1993 e 281 del 1998 e presupposto dalla legislazione successiva, compreso l'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, disposizione sulla base della quale sono avanzate le domande in titolo. Ha apprezzato il ricco dibattito che si è svolto nella scorsa seduta e ha valorizzato i suggerimenti dei colleghi (in particolare Sisto e Paolini) che auspicavano una riflessione meditata. Conferma il suo convincimento, motivato dagli specifici connotati delle fattispecie all'esame. Cita inoltre il precedente unanime della Giunta inerente alla deputata Melandri del 22 febbraio 2006 (cfr. *Bollettino Giunte e commissioni*-XIV legislatura in pari data, pagg. 11-12). Nella circostanza, la Giunta si ritenne incompetente a deliberare sull'acquisizione del tracciato IMEI del telefono cellulare della deputata, la quale aveva denunciato il furto dell'apparecchio. Tale pronuncia della Giunta – del resto – era conforme alla giurisprudenza costituzionale, la quale nella sentenza n. 195 del 2007 ha poi ribadito che la legge n. 140 del 2003 contiene norme di stretta interpretazione, non suscettibili di applicazione analogica in quanto limitative dell'esercizio della funzione giurisdizionale (punto 3.1 del *Considerato in diritto*). Propone pertanto che la Giunta rappresenti al Presidente della Camera di non avere competenza sulle domande, giacché le operazioni che l'autorità giudiziaria intende compiere non sono contemplate tra quelle soggette a previa autorizzazione. I relativi atti devono pertanto essere restituiti all'autorità giudiziaria.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, avverte che se la proposta del relatore Gava fosse approvata, la Giunta delibererebbe di restituire gli atti al procuratore della Repubblica di Roma per il tramite del Presidente della Camera in ragione dell'inefficienza delle fattispecie sottoposte al proprio esame a radicare una competenza parlamentare.

La Giunta concorda all'unanimità con riferimento a entrambe le domande.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, riferirà al Presidente della Camera dell'esito delle decisioni.

ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Domanda di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Elio Vittorio Belcastro, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso l'autorità giudiziaria di Monza (atto di citazione dell'onorevole Antonio Di Pietro).

(Esame e rinvio).

(Elio Vittorio Belcastro si allontana dall'aula).

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che una delibera d'insindacabilità sarebbe in contrasto con il diritto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il cui articolo 6 prevede il diritto al giusto processo. La Corte di Strasburgo ha più volte stabilito che l'applicazione fatta dal Parlamento italiano degli istituti immunitari è in contrasto con il diritto a un pieno ed effettivo accesso a una pronuncia giudiziale. Anche la Carta di Nizza, all'articolo 47, prevede il diritto a un pieno accesso al giudice e dopo il trattato di Lisbona, lo stesso articolo 47 e l'articolo 6 CEDU hanno la medesima portata. Negare all'on. Di Pietro il diritto al giudice violerebbe quindi il diritto dell'Unione europea e si potrebbe configurare come un'ipotesi di responsabilità civile della Camera.

Ricorda ai colleghi che sono membri della Commissione giustizia che recentemente (v. seduta del 10 febbraio 2011) in quella sede si è svolta un'audizione informale nella quale è stato affrontato il problema dell'attuazione nell'ordinamento italiano della sentenza della Corte del Lussemburgo del 2006 (caso *Traghetti del Mediterraneo*). Era accaduto che un giudice italiano aveva deciso una controversia

in palese contrasto con il diritto comunitario. La società *Traghetti del Mediterraneo* aveva cercato di far valere la responsabilità civile del giudice ma ciò non era stato possibile perché la legge italiana del 1988 non prevede una fattispecie di illecito civile nell'errata interpretazione del diritto. Gli risulta che su questo punto è in corso una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia. Se dunque è in contrasto con il diritto dell'Unione europea la mancata previsione dell'interpretazione giuridica errata del giudice come illecito civile, a maggior ragione lo sarà una pervicace applicazione errata e abnorme da parte della Giunta e della Camera di norme costituzionali italiane in chiave palesemente contrastante con i principi del diritto dell'Unione europea. Invita quindi i membri della Giunta a evitare di deliberare in modo da configurare un'ipotetica responsabilità civile della Camera per fatto illecito. Preannuncia, per il caso che la proposta del relatore fosse approvata, la presentazione di una relazione di minoranza e chiede in tal caso che sia informata la Corte dei conti della vicenda che ha dato luogo alla controversia in titolo, per l'evidente danno erariale cagionato dai dottori Carnevale e Filocamo.

Marilena SAMPERI (PD) ritiene che – trattandosi di due parlamentari e conformemente ai precedenti – debba essere esperito il tentativo di conciliazione stragiudiziale della lite.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), nel replicare alle osservazioni del collega Palomba, rileva che trattandosi di un procedimento civile che vede convenuti anche soggetti diversi dal collega Belcastro, l'onorevole Di Pietro troverebbe pur sempre

soggetti contro i quali rivalersi. Per il resto, ribadisce la sua opinione nel senso dell'insindacabilità, anche alla luce degli indirizzi del Parlamento europeo.

Maurizio PANIZ (Pdl), pur ribadendo il suo consenso per l'impianto della relazione e osservando che in passato il collega Di Pietro si è avvalso dell'immunità in sede europea, apprezza la proposta della deputata Samperi, cui senz'altro si associa e per la riuscita della quale si spenderà volentieri.

Pierluigi MANTINI (Udc), al contrario del collega Paniz, non crede riconducibili alla funzione parlamentare le espressioni del collega Belcastro. Condivide invece l'opportunità di tentare una conciliazione.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, preso atto delle posizioni testé manifestate, conformemente a diversi precedenti, farà pervenire agli interessati l'invito della Giunta a ricercare i margini di una composizione stragiudiziale della questione che possa far venir meno l'oggetto della delibera della Giunta stessa.

La seduta termina alle 10.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI DEL DEPUTATO LANDOLFI (Doc. IV, n. 11) (rel. PANIZ).

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 225/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. Emendamenti C. 4086 Governo, approvato dal Senato

9

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 23 febbraio 2011.

DL 225/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. Emendamenti C. 4086 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 13.25 alle 13.45, dalle 14.05 alle 14.55 e dalle 20.30 alle 20.40.

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. C. 3696 Antonino Foti e C. 4052 Mura (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4068) 10

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 febbraio 2011. — Presidenza del presidente della X Commissione Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 15.50.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. C. 3696 Antonino Foti e C. 4052 Mura.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4068).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2011.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta delle Commissioni riunite si è convenuto di rinviare alla corrente settimana l'inizio del dibattito di carattere generale.

Avverte, quindi, che è stata nel frattempo assegnata alle Commissioni riunite X e XI la proposta di legge C. 4068 Damiano; considerato che la citata proposta di legge verte su una materia analoga a quella recata dai progetti di legge

C. 3696 Antonino Foti e C. 4052 Mura, comunica che la presidenza ne propone l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Le Commissioni concordano.

Laura FRONER (PD) sottolinea l'importanza dei provvedimenti in esame, considerata soprattutto la preoccupante situazione occupazionale dei giovani e delle donne nel nostro Paese. Per questo motivo, anche il suo gruppo, attraverso la proposta C. 4068 dell'onorevole Damiano ha inteso offrire il proprio contributo affinché con un intervento normativo incisivo si possa fronteggiare una situazione di reale emergenza. Si riserva di intervenire sul merito delle proposte in esame dopo che i relatori avranno illustrato il contenuto della proposta Damiano C. 4068.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica che il deputato Fedriga ha presentato una proposta di legge di contenuto analogo a quelle in esame, riservandosi di proporre l'abbinamento non appena sarà assegnata alle Commissioni.

Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona. C. 1320 Gregorio Fontana (<i>Esame e rinvio</i>)	11
Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria. C. 3321 Scandroglio e C. 3406 Gregorio Fontana (<i>Esame e rinvio</i>)	12

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006. C. 4027 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	14
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	16
AVVERTENZA	15

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 15.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona.

C. 1320 Gregorio Fontana.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame

dispone in merito alla modifica del confine tra i comuni di Torre Pallavicina, in provincia di Bergamo, e di Soncino, in provincia di Cremona.

L'articolo 133, primo comma, della Costituzione prevede che il mutamento delle circoscrizioni provinciali è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione interessata. L'articolo 21, comma 3, lettera *d*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che l'iniziativa dei comuni è assunta dal Consiglio comunale con deliberazione a maggioranza assoluta. Il comma 4 del medesimo articolo 21 dispone che le regioni emanano norme volte a promuovere e coordinare le iniziative dei comuni dirette alla revisione delle circoscrizioni provinciali.

Per la regione Lombardia, la procedura di applicazione del primo comma dell'ar-

articolo 133 è regolata attualmente dagli articoli 19, 20 e 21 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29, il testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali, che ha abrogato la legge regionale 24 maggio 1993, n. 15 recante norme per la promozione ed il coordinamento delle iniziative per il mutamento delle circoscrizioni provinciali e per l'istituzione di nuove province. In base a tale normativa, le deliberazioni dei comuni sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale, che, verificata la loro rispondenza alle prescrizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 267 del 2000, le trasmette al Consiglio regionale nel termine perentorio dei successivi trenta giorni. Il Consiglio regionale esprime, con deliberazione, il parere di cui al primo comma dell'articolo 133 della Costituzione. Tale deliberazione, corredata delle deliberazioni dei comuni, viene trasmessa ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Nel caso oggetto della proposta di legge in esame, l'iter procedurale previsto dalla Costituzione è stato rispettato. Il Consiglio comunale di Torre Pallavicina, con le deliberazioni del 20 marzo e del 4 giugno 2003, e il Consiglio comunale di Soncino, con deliberazioni del 27 gennaio e del 9 giugno 2003, hanno assunto l'iniziativa per la modifica dei confini comunali e, quindi provinciali. La Giunta regionale della Lombardia, il 30 settembre 2003, ha deliberato in merito alla verifica dei requisiti e alla trasmissione degli atti al Consiglio regionale. Infine, il Consiglio regionale della Lombardia, il 16 marzo 2004, ha espresso parere favorevole con la deliberazione n. VII/84. Tale parere, corredato delle deliberazioni dei Consigli comunali, è stato trasmesso in data 23 marzo 2004 ai Presidenti di Camera e Senato e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Un'identica proposta di legge era stata presentata anche nella XV legislatura.

La proposta di legge consta di un unico articolo, diviso in tre commi, e di un allegato. Il comma 1 dispone la modifica dei confini dei comuni di Torre Pallavicina e Soncino. Tale mutamento è disposto

secondo quanto previsto dal progetto di delimitazione territoriale allegato alla proposta di legge, che indica, mediante planimetrie, le porzioni di terreno che sono oggetto di trasferimento dal comune di Soncino al comune di Torre Pallavicina. Dalla lettura della deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia si evince che la rettifica proposta si sostanzia, in definitiva, nel trasferimento di terreni agricoli e di un piccolo tratto di strada e che le aree interessate non risultano abitate. Il secondo periodo del comma 1 stabilisce che in conseguenza della modifica dei confini comunali, sono rettificata per la medesima porzione di territorio le circoscrizioni provinciali di Bergamo e Cremona.

Il comma 2 assegna il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame alle province di Bergamo e Cremona affinché adottino d'intesa gli atti necessari per regolare i rapporti conseguenti alla modificazione delle loro circoscrizioni territoriali.

Il comma 3 prevede che qualora le province non provvedano, il Ministero dell'interno è autorizzato a nominare un commissario *ad acta* per procedere ai relativi adempimenti.

L'allegato 1, infine, è costituito da quattro tavole che riportano la planimetria dei confini tra i due comuni allo stato attuale e a quello conseguente alla modifica prevista della proposta di legge.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria.

C. 3321 Scandroglio e C. 3406 Gregorio Fontana.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl), *relatore*, ricorda che le due proposte di legge di cui la Commissione avvia oggi l'esame – i cui testi sono quasi identici – affrontano la problematica, quanto mai attuale, della sicurezza delle imbarcazioni battenti bandiera italiana in navigazione nelle aree interessate dalla presenza di pirati quali l'Oceano Indiano, il Mar Arabico o il golfo di Aden e, in particolare, le acque site al largo delle coste somale.

Le proposte di legge constano di un unico articolo.

Entrambe prevedono, al comma 1, che i servizi di vigilanza privata di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) possano essere svolti, con l'impiego di guardie giurate e l'utilizzo di armi comuni da sparo, a protezione delle merci e dei valori su navi mercantili e da pesca battenti bandiera italiana in acque internazionali in cui esiste il rischio di atti di pirateria.

Nella proposta di legge n. 3406 si precisa che la vigilanza privata è a protezione, oltre che delle merci e dei valori, anche delle persone imbarcate.

Nel dibattito si dovrebbe valutare l'opportunità di definire criteri puntuali per l'individuazione delle « acque internazionali in cui esiste il rischio di atti di pirateria ».

È utile ricordare che il Titolo IV del testo unico reca norme relative alle guardie particolari e agli istituti di vigilanza e di investigazione privata (articoli 133-141). Le guardie private (definite anche « particolari » in quanto agiscono nell'interesse di singoli soggetti, pubblici o privati, o « giurate » poiché sono ammesse all'esercizio delle loro funzioni dopo la prestazione del giuramento) esercitano attività di vigilanza o custodia di beni mobili o immobili per conto di privati o alle dipendenze di enti o di istituti di vigilanza, oppure attività investigativa alle dipendenze di istituti di investigazione.

Le due attività sono regolate dallo stesso complesso di disposizioni, pur sussistendo tra di loro una rilevante eteroge-

neità: l'attività di vigilanza è finalizzata a prevenire i reati contro il patrimonio, e gli atti in cui si concretizza sono affini a quelli compiuti dall'autorità di pubblica sicurezza; l'attività investigativa dei privati non ha invece scopi convergenti con le finalità della funzione di polizia.

In base alla normativa vigente in materia di vigilanza e investigazione privata, gli enti pubblici, gli altri enti collettivi ed i privati possono avvalersi di guardie particolari con lo scopo di vigilare e custodire le loro proprietà immobiliari e mobiliari.

Presupposto della prestazione d'opera di vigilanza o custodia e di investigazione, da parte di enti o privati, è l'autorizzazione prefettizia. In base all'articolo 134 del testo unico, senza licenza del prefetto è vietato, ad enti o privati, di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. L'articolo 136 del testo unico prevede inoltre che la licenza possa essere negata o revocata per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.

Il servizio delle guardie particolari giurate e degli istituti di vigilanza che abbiano alla loro dipendenza non meno di venti guardie giurate, è inoltre posto sotto la diretta vigilanza del questore.

Con particolare riferimento all'utilizzo dei servizi di vigilanza privata di cui si discute nelle proposte in esame, è opportuno segnalare che, ad oggi, non esiste una definizione normativa di nave mercantile. Generalmente con questo termine si intendono le navi che non appartengono alla Marina militare. Andrà quindi valutato se specificare meglio quali categorie di imbarcazioni si intendono parlando di navi mercantili e navi da pesca.

Per quanto riguarda la categoria particolare di navi mercantili rappresentate dalle navi da pesca, se ne può rinvenire una definizione nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 298 del 1999 (Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca),

il quale stabilisce che, agli effetti delle disposizioni di cui all'appena citato decreto, si intende per nave da pesca ogni imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o registrata sotto la piena giurisdizione di uno Stato membro, impiegata per fini commerciali per la cattura, o per la cattura e la lavorazione, del pesce o di altre risorse vive del mare.

Il comma 2 di entrambe le proposte di legge rimette ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa – e, nella proposta n. 3321, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – da emanare entro due mesi (proposta n. 3406) ovvero sessanta giorni (proposta n. 3321) dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle caratteristiche, delle condizioni e dei requisiti per il possesso, l'utilizzo, l'acquisizione e il trasporto delle armi per la prestazione dei servizi di protezione armati di cui si è detto.

Con riferimento all'utilizzo delle armi comuni da sparo va ricordato che la legge 18 aprile 1975 n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), all'articolo 2, disciplina le armi e munizioni comuni da sparo la cui ricognizione viene effettuata attraverso il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, istituito dall'articolo 7 della medesima legge con la funzione di autorizzare la produzione o l'importazione definitiva di armi, mediante l'attribuzione a ogni specifico modello o prototipo della qualifica di arma comune da sparo.

Il Catalogo ha dunque la funzione di rendere concreta l'individuazione di tale tipo di armi, mediante un iter procedurale, che prevede un preventivo esame da parte dell'apposita Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, istituita dall'articolo 6 della legge n. 110 del 1975, il cui parere, obbligatorio ma non vincolante, deve essere valutato dal Ministro dell'interno, che ha la competenza ad emettere il relativo decreto di catalogazione.

Sotto il profilo giuridico il principale effetto della cosiddetta « catalogazione », vale a dire dell'inserimento di un determinato modello di arma nel Catalogo, è quello previsto dal terzo comma dell'articolo 7 ai sensi del quale l'iscrizione dell'arma nel catalogo costituisce accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo posseduta dal prototipo.

Infine, il comma 3 di entrambe le proposte di legge prescrive che dall'attuazione delle presenti leggi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 23 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.10.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006.

C. 4027 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. Atto n. 317.

COMITATO RISTRETTO

*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.
Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio e C. 2579 cost. Vassallo.*

RISOLUZIONI

7-00458 Vanalli: Sulla disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, con particolare riguardo al servizio idrico.

7-00485 Favia: Sull'affidamento di servizi pubblici locali, con particolare riguardo al settore idrico.

7-00486 Bressa: Sulla disciplina e la riorganizzazione di servizi pubblici locali, con particolare riguardo al settore idrico.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006 (C. 4027 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge sul disegno di legge C. 4027 Governo recante «Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	17
Riforma delle professioni regolamentate. C. 503 Siliquini e C. 3581 Lulli (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	17

INTERROGAZIONI:

5-04232 Bernardini: Sull'applicazione della legge n. 54 del 2006 in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli	18
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	20

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consiglio superiore della magistratura, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 2984 Vietti e C. 3046 Ferranti, recanti la modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio	18
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio. C. 2984 Vietti e C. 3046 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
---	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 13.05.

Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 22 febbraio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, dopo aver ricordato che nella seduta di ieri si è

concluso il ciclo di audizioni sul provvedimento in esame, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riforma delle professioni regolamentate. C. 503 Siliquini e C. 3581 Lulli.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 22 febbraio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 23 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.30.

5-04232 Bernardini: Sull'applicazione della legge n. 54 del 2006 in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, della quale peraltro non può dichiararsi soddisfatta, poiché basata su dati provenienti dall'ISTAT. Rileva, infatti, come l'Osservatorio nazionale dell'Associazione di associazioni nazionali per la tutela dei minori (ADIANIUM), che ad oggi annovera un campione di 1.020 sentenze provenienti da quasi tutti i tribunali italiani, abbia reso noto come i dati provenienti dall'ISTAT in relazione all'attuazione della legge n. 54 del 2006 sull'affidamento condiviso risultino essere fortemente viziati atteso che, a fronte di un 95 per cento di concessione nominale dell'affidamento condiviso, nel 93 per cento dei casi il « domicilio prevalente » viene stabilito presso la madre e solo nel 2 per cento presso il padre. Ne risulta che nel 90 per cento dei casi la legge n. 54 del 2006 non viene applicata, atteso che i tribunali dispongono l'affidamento condiviso solo formalmente, ma i contenuti delle sentenze (con particolare riferimento ai tempi di permanenza con i figli e alla sostanziale disapplicazione del cosiddetto « mantenimento diretto ») sono ancora quelli tipici del periodo anteriore all'entrata in vigore della citata legge.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 23 febbraio 2011.

Audizione di rappresentanti del Consiglio superiore della magistratura, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 2984 Vietti e C. 3046 Ferranti, recanti la modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.55.

Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio.

C. 2984 Vietti e C. 3046 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 21 dicembre 2010.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che l'onorevole Contento ha chiesto di intervenire in merito allo svolgimento dell'audizione appena conclusa, al fine di sottoporre alla Commissione alcune questioni relative all'ordine dei lavori.

Manlio CONTENTO (PdL), dopo aver ringraziato il Vice Segretario generale del Consiglio superiore della magistratura, dottor Marco Patarnello, per l'audizione appena svolta, ritiene che la Commissione debba riflettere su due questioni. La prima riguarda la scelta del Consiglio superiore della magistratura di aver delegato, in sostituzione del Vice Presidente, non un suo componente ma un organo di natura amministrativa; la seconda attiene alla interpretazione restrittiva che il Consiglio superiore della magistratura ha dato alla richiesta di dati ed informazioni della Commissione giustizia, ritenendo che non siano ricompresi quelli relativi all'applicazione dell'articolo 3 del decreto legge n. 193 del 2009, così come modificato dalla legge di conversione n. 24 del 22 febbraio 2010. Rileva che per l'esame delle proposte di legge all'ordine del giorno sia estremamente importante sapere se e in che modo il Consiglio superiore della magistratura abbia applicato la predetta disposizione, con particolare riferimento all'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006. In sostanza l'audizione del Consiglio superiore della magistratura ha un senso se consente di verificare quante e quali siano le sedi scoperte nonché di valutare se a tale scoperta possa rimediare l'applicazione del richiamato articolo 3. Ritiene che le questioni da lui poste e, in particolare, la prima di esse, debbano essere sottoposte all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Donatella FERRANTI (PD) interviene in replica all'onorevole Contento, non condividendo in alcun modo i rilievi dal medesimo espressi. Per quanto attiene al primo rilievo, ricorda che il Presidente della Commissione giustizia ha rappresentato al Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura la possibilità di

delegare un rappresentante di tale organo in sua vece. Ciò è avvenuto su delibera del Comitato di Presidenza del Consiglio superiore della magistratura. In merito alla seconda questione, ricorda che il dottor Marco Patarnello ha depositato una copiosa documentazione, nella quale sono riportati anche dati statistici, che solo in un secondo momento, proprio per la loro complessità, potranno essere verificati e valutati dalla Commissione. Solo quando la documentazione sarà stata esaminata si potrà valutare la sua eventuale carenza sotto particolari aspetti. Qualora questa dovesse essere verificata, si potrà chiedere una integrazione della documentazione trasmessa.

Conclude manifestando tutta il suo stupore per l'atteggiamento polemico dell'onorevole Contento relativamente all'esame di un provvedimento che lo stesso Ministro della giustizia in più di una occasione ha dichiarato di condividere, come se si trattasse di una proposta della maggioranza. Inoltre, ritiene del tutto ingiustificato attribuire delle responsabilità al Consiglio superiore della magistratura circa una eventuale mancata applicazione di disposizioni legislative, senza tenere conto che tale disapplicazione deriverebbe piuttosto dalle carenze delle stesse disposizioni, le quali non possono che essere attribuite alla responsabilità del Parlamento e, nel caso in esame, della maggioranza.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire e dopo aver assicurato che riferirà al Presidente, onorevole Giulia Bongiorno, le questioni sollevate dall'onorevole Contento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

ALLEGATO

5-04232 Bernardini: Sull'applicazione della legge n. 54 del 2006 in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione dell'On. Bernardini, ritengo opportuno premettere che le informazioni attinenti i diversi quesiti sollevati sono state acquisite dal competente Ufficio Legislativo di questo Dicastero.

Dall'analisi dei dati diffusi dall'ISTAT il 21 luglio 2010 – relativi alla rilevazione dei procedimenti di separazione e divorzio condotta per l'anno 2008 presso le cancellerie dei 165 tribunali civili – emerge, infatti, che nelle separazioni e nei divorzi si è verificata negli ultimi anni una netta inversione di tendenza per quanto riguarda il tipo di affidamento dei figli minori. A motivo del cambiamento l'entrata in vigore della legge 54/2006 che ha introdotto, come noto, l'istituto dell'affido condiviso. Nel rapporto ISTAT si legge, invero, che: « Gli effetti di questa nuova legislazione sono chiaramente visibili osservando l'andamento nel tempo delle quote corrispondenti alle differenti modalità di affidamento. Fino al 2005, l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre è stata la tipologia largamente prevalente. Nel 2005 nell'80,7 per cento delle separazioni e nell'82,7 per cento dei divorzi i figli minori sono stati affidati alla madre, con percentuali più elevate nel Mezzogiorno rispetto al resto del Paese. La custodia esclusivamente paterna si è mostrata residuale anche rispetto all'affidamento congiunto o alternato, risultando pari al 3,4 per cento negli affidamenti a seguito di separazione e al 5,1 per cento per quelli scaturiti da sentenza di divorzio. A partire dal 2006, in concomitanza con l'introduzione della legge 54/2006, la quota di affidamenti concessi alla madre si è for-

temente ridotta a vantaggio della nuova tipologia di affido condiviso. Il sorpasso vero e proprio è avvenuto nel 2007 (72,1 per cento di separazioni con figli in affido condiviso contro il 25,6 per cento di quelle con figli affidati esclusivamente alla madre) per poi consolidarsi ulteriormente nel 2008 (78,8 per cento di separazioni con figli in affido condiviso contro il 19,1 per cento di quelle con figli affidati esclusivamente alla madre). La quota di affidamenti concessi al padre continua a rimanere su livelli molto bassi. Infine, l'affidamento dei minori a terzi è una categoria residuale che interessa meno dell'1 per cento dei bambini ».

Dall'esame di tali dati emerge una netta inversione di tendenza a favore dell'affidamento condiviso a partire dal 2006, fino a giungere nel 2008 alla rilevante percentuale del 78,8 per cento di separazioni, e del 62,1 per cento di divorzi con figli in affido condiviso. L'esame dei dati non conferma, quindi, quanto indicato nell'interrogazione con riferimento ad una « sostanziale inapplicazione » della nuova forma di affidamento da parte dei Tribunali italiani, che sarebbe concesso in un numero « limitatissimo di casi ».

Non si hanno, invece, rilevazioni statistiche, sui casi di « svuotamento » dell'affidamento condiviso, consistenti nell'introdurre il concetto di « collocazione » dei figli presso uno dei due genitori. L'eventuale individuazione di un genitore « collocatario », presso il quale il figlio minore abbia la propria dimora prevalente, non influisce, tuttavia, sulla distribuzione della responsabilità genitoriale che, nel caso di affidamento condiviso, continua ad essere

equamente distribuita tra i genitori. La previsione di una dimora abituale può scaturire o dallo stesso accordo tra i coniugi (tale modalità di regolamentazione è, infatti, molto spesso presente nelle separazioni consensuali e nelle richieste di divorzio congiunto) o da provvedimenti adottati dal Tribunale che possono rendersi necessari per due ordini di ragioni. La prima ragione è da ravvisare nella necessità che il minore, soprattutto se in tenera età, abbia un preciso punto di riferimento logistico, elemento necessario per un corretto sviluppo psico-fisico. Prevedere, infatti, una pari presenza del figlio nelle abitazioni di entrambi i genitori, implicherebbe un continuo trasferimento del minore, con effetti disorientanti per la sua crescita. Non a caso, è lo stesso legislatore che, disciplinando l'assegnazione della casa coniugale ad uno dei genitori proprio in considerazione del preminente interesse dei figli a conservare la residenza occupata in costanza di matrimonio o di convivenza, riconosce tale esigenza. Nella legge n. 54 del 2006 che disciplina l'affidamento condiviso, sono state introdotte disposizioni in materia di assegnazione della casa coniugale. Tali disposizioni si sarebbero dovute ritenere superflue qualora il legislatore non avesse riconosciuto il diritto del minore a conservare un luogo di residenza, quanto meno « prevalente ».

La seconda ragione che può giustificare il ricorso al « collocamento » prevalente del minore presso uno dei due genitori è da ravvisarsi, nel caso di separazioni o divorzi molto conflittuali, nell'esigenza di attenuare i conflitti attraverso una puntuale disciplina dei rapporti. Se, infatti, come sostenuto dagli interroganti e come ribadito dalla Suprema Corte (cfr. sent. n. 16593 del 18 giugno 2008), la conflittualità tra i genitori non può giustificare il ricorso all'affidamento esclusivo, è pur vero che può rendere estremamente difficile la gestione quotidiana dell'affidamento condiviso. Se i genitori non sono capaci, a causa della conflittualità, di gestire in maniera condivisa i compiti quotidiani di cura del minore, l'intervento del

giudice aiuta a stemperare ed evitare futuri conflitti stabilendo il collocamento prevalente del minore presso uno dei genitori, ovvero disciplinando il regime di incontri con l'altro genitori nel rispetto di un'equa distribuzione delle cure parentali.

Anche la Corte di Cassazione ha esaminato decisioni che hanno disposto l'affidamento condiviso di un minore con collocamento prevalente presso uno dei genitori, stabilendo che in tali ipotesi in tema di mantenimento dei figli ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni degli stessi « in misura proporzionale al proprio reddito e il giudice può disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, il quale, in caso di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso uno dei genitori, può essere posto a carico del genitore non collocatario, atteso il disposto dell'articolo 155 codice civile, nella parte in cui prevede che la determinazione dell'assegno avvenga anche considerando i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 23411 del 4 novembre 2009).

Peraltro, che l'esigenza da ultimo illustrata, di individuare il « domicilio » del minore sia comunemente avvertita, si desume anche dall'analisi della normativa che disciplina la materia nei principali paesi dell'Unione Europea. Dalle informazioni acquisibili sul sito internet della Rete Giudiziaria Europea realizzato dalla Commissione europea, emerge che nella maggior parte degli Stati membri (solo a titolo di esempio si citano Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Svezia, Spagna) è previsto che in caso di separazione o divorzio permanga l'affidamento « congiunto » in capo a entrambi i genitori. Tuttavia, quanto alla residenza del figlio – in mancanza di accordo dei genitori – decide il giudice stabilendo, senza modificare l'affidamento condiviso, le modalità di residenza.

Posto, dunque, che la previsione nel provvedimento giudiziale di una residenza prevalente del minore non riduce, né diminuisce i diritti del genitore « non collocatario », tengo a sottolineare che le even-

tuali distorsioni nella corretta applicazione delle norme da parte delle Corti di merito possono essere censurate ricorrendo – nel caso di abusi commessi dal genitore « collocatario » – al procedimento disciplinato dall'articolo 709 *ter* del codice procedura civile.

Ciò detto, non si può non convenire sulla situazione di forte disagio conseguente al collocamento prevalente presso uno dei genitori e non si può, del pari, non

impegnarsi in approfondite riflessioni concettuali. Intendo precisare, infatti, che sui punti di possibile criticità è ferma e costante l'attenzione degli organi competenti e che, proprio in considerazione della estrema sensibilità della materia trattata, non si è mai smesso di ricercare, tra le molteplici soluzioni in astratto perseguibili, le formule più idonee a garantire in concreto la piena applicazione della legge n. 54 del 2006.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di una delegazione del Consiglio Sindacale Interregionale Repubblica di San Marino – Emilia Romagna – Marche 23

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 23

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008. C. 4024 Governo (*Esame e rinvio*) 23

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007. C. 4040 Governo (*Esame e rinvio*) 26

Sui lavori della Commissione 27

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 23 febbraio 2011.

Audizione di una delegazione del Consiglio Sindacale Interregionale Repubblica di San Marino – Emilia Romagna – Marche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 15.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008.

C. 4024 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Renato FARINA (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo segnalando che esso è finalizzato a completare e rendere più agevole l'applicazione della Convenzione europea di estradizione e quella di assistenza giudiziaria in materia penale nei rapporti bilaterali tra l'Italia e l'Albania. Esso è peraltro riconducibile ad altre intese già stipulate con altri paesi europei, come l'Austria, la Germania e la Svizzera.

Sottolinea che, per quanto riguarda l'extradizione, l'Accordo si propone — come specificato nell'analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge in esame — di superare la riserva apposta da quello Stato ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione europea di estradizione che disciplina l'extradizione di cittadini delle singole Parti contraenti. Per quanto attiene all'assistenza penale, esso mira ad estendere ai rapporti con l'Albania le disposizioni degli Accordi di Schengen, nonché quelle, concluse sempre in ambito comunitario, in materia di assistenza giudiziaria e di scambio delle informazioni bancarie.

Passando a descriverne il contenuto, rileva che l'Accordo si compone di ventitré articoli, raggruppati in sei Titoli. Il titolo I individua il quadro degli strumenti internazionali attualmente in vigore tra Roma e Tirana ed in base ai quali si svolge, allo stato, la cooperazione giudiziaria tra i due Stati. Tra le Parti sono attualmente in vigore la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, con il relativo Primo protocollo del 17 marzo 1978 e la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957.

L'Accordo, al titolo II, detta le disposizioni più significative in materia di assistenza giudiziaria: in particolare, in materia di esecuzione della rogatoria (articolo II), si modifica la regola contenuta nell'articolo 3 della Convenzione del 1959 sulle modalità di esecuzione delle rogatorie al fine di garantire la piena utilizzabilità delle prove raccolte all'estero.

Al fine di rendere più snella e rapida la cooperazione tra le Parti, l'Accordo autorizza la diretta notifica di atti giudiziari sull'altro territorio utilizzando il sistema postale (articolo III) e permette (articolo IV) la trasmissione diretta delle rogatorie e dei relativi atti di esecuzione, eliminando il passaggio intermedio delle autorità centrali (ad eccezione delle richieste di trasferimento temporaneo di persone detenute e di scambio di informazioni relative a condanne), nonché la trasmissione diretta di informazioni relative a fatti penali (articolo V).

In relazione all'oggetto dell'attività rogatoria, l'Accordo ne amplia significativamente il contenuto sia per l'attività di indagine che di assunzione della prova. In particolare, in modo innovativo, viene prevista per la prima volta (articolo VI) la possibilità di trasmettere richieste di assistenza giudiziaria volte a mettere a disposizione dello Stato richiedente beni ottenuti da reato; di utilizzare lo strumento del collegamento audiovisivo e telefonico per la raccolta di una testimonianza (articoli VII e VIII); di attivare consegne sorvegliate (articolo IX); di operare congiuntamente per fatti oggetto di procedimenti penali per entrambi gli Stati nell'ambito di gruppi di indagine comuni (articolo X); infine, di ricorrere alle operazioni di agenti infiltrati o sotto falsa identità (articolo XI).

L'Accordo, inoltre, permetterà di migliorare l'assistenza giudiziaria relativamente alle informazioni in possesso delle banche. È infatti previsto l'obbligo di rintracciare e di fornire informazioni su conti correnti bancari e su operazioni bancarie, senza che lo Stato possa opporre quale motivo di rifiuto il segreto bancario (articoli XIV e XVII).

Il Titolo III, costituito dal solo articolo XVIII, consente l'extradizione di cittadini perseguiti da una delle Parti contraenti per un reato o ricercati per l'esecuzione di una pena. Viene così superata la Dichiarazione dell'Albania contenuta nello strumento di ratifica della Convenzione europea di estradizione, depositato il 19 mag-

gio 1998, con la quale si riservava la possibilità di rifiutare l'estradizione dei suoi cittadini.

L'articolo XIX, Titolo IV, impegna le parti a regolare il trasferimento dei procedimenti penali sulla base della Convenzione europea sul trasferimento delle procedure penali del 1972.

Il Titolo V (articoli da XX a XXII) è dedicato alla tutela dei dati personali, il cui trattamento deve essere garantito dalle Parti in una misura che non può essere inferiore a quella stabilita dalla Convenzione europea del 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale.

Il Titolo VI (articolo XXIII) riguarda l'entrata in vigore dell'accordo e la cessazione della sua efficacia.

Passando all'illustrazione del disegno di legge, rileva che l'articolo 3 contiene la norma di copertura finanziaria. All'onere, valutato in 1.403.480 euro annui a partire dal 2011, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Tali oneri sono da ricondurre: all'invio a mezzo posta e consegna degli atti del procedimento per circa 500 casi annui (20mila euro l'anno); alla trasmissione di richieste di assistenza giudiziaria nell'ipotesi di trasferimento temporaneo o di transito di persone detenute (circa 300 casi l'anno per un totale di 344.400 euro annui); alle audizioni mediante videoconferenza (650 mila euro annui); alle audizioni mediante conferenze telefoniche (99.750 euro annui); all'impiego di squadre investigative comuni (139.330 euro annui); alle operazioni sotto copertura (150 mila euro annui).

Sottolinea che la celere approvazione di questo disegno di legge di ratifica può costituire un ulteriore doveroso segnale d'attenzione e di fiducia nei riguardi dell'Albania che vive in queste settimane una

situazione d'instabilità politica e di forte dialettica partitica. Questa instabilità nasce da un clima d'incertezza economica che viene percepito e riconosciuto dalla popolazione albanese e, unitamente alla crescente insoddisfazione per una situazione politica altrettanto instabile e alla sua crescente corruzione, ha creato le basi per una adesione particolarmente sentita alle recenti manifestazioni di piazza.

Sottolinea che l'Italia è da anni autorevole partner dell'Albania e sua convinta sostenitrice nel processo d'integrazione comunitaria: è quindi importante che la classe politica e l'opinione pubblica del nostro Paese non accolgano una visione catastrofista del quadro politico albanese così come è opportuno richiamare governo e opposizione ad un possibile negoziabile compromesso tra le parti politiche per il bene del paese, come anche l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha recentemente sottolineato.

Nel richiamare la sua esperienza come osservatore delle elezioni politiche nell'estate 2009, l'Albania sta facendo dei passi da gigante: la sua «voglia di Europa» si esprime anche stipulando accordi come questo e nella forte consapevolezza, e nella vivacità di una società civile che sta «assaggiando la libertà», a partire da quella religiosa, e che vuole essere considerata una parte, vitale e vivace, del nostro Continente.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI segnala l'opportunità di un sollecito *iter* di esame del provvedimento in titolo, già ratificato dalla controparte nel 2008, che si inquadra nell'impegno per il sostegno del percorso di integrazione europea dell'Albania.

Marco ZACCHERA (Pdl) si associa all'auspicio espresso dal sottosegretario Craxi osservando che il provvedimento non contempla la misura della espulsione del cittadino straniero che sia stato condannato alla pena detentiva con sentenza definitiva. Una simile misura avrebbe sortito, infatti, un efficace effetto deterrente, anche in considerazione dell'elevato nu-

mero di cittadini albanesi detenuti nelle carceri italiane.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007.

C. 4040 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gennaro MALGIERI (PdL), *relatore*, illustra l'Accordo in titolo che reca disposizioni analoghe a quelle contenute in intese simili concluse con altri Stati in materia culturale, rientrando nelle attività internazionali finalizzate a rafforzare i legami di amicizia tra Paesi, in una concezione della collaborazione culturale quale strumento di politica estera. Occorre osservare preliminarmente che l'intesa attualmente in vigore, sottoscritta trent'anni fa, non corrisponde più alle mutate esigenze delle relazioni bilaterali tra l'Italia e la Repubblica di Panama, Paese che sta vivendo, sia pure con non poche contraddizioni e difficoltà, un'importante fase di sviluppo economico, segnata dalle opere di ampliamento del Canale, punto di raccordo interoceanico tra l'Atlantico ed il Pacifico. In questo quadro, le relazioni italo-panamensi hanno conosciuto un periodo di forte sviluppo, soprattutto in occasione delle due visite compiute in Italia dal presidente Martinelli nel settem-

bre 2009, di quella del vice ministro del commercio estero Adolfo Urso, nel marzo 2010 e delle due successive missioni, svoltesi tra il maggio ed il giugno dello stesso anno, del Ministro degli affari esteri, On. Frattini, e del Presidente del Consiglio Berlusconi che ha inaugurato i lavori per l'ampliamento del Canale di Panama. Tali lavori saranno realizzati da un consorzio d'impresе di cui fa parte anche una grande società italiana, che si è aggiudicata il lotto più importante.

Un altro tratto significativo delle relazioni con Panama consiste nella presenza di una significativa comunità italiana o di origine italiana: attualmente, circa 3.000 connazionali sono regolarmente registrati all'anagrafe consolare. Ad essi vanno aggiunti circa 15.000 panamensi di origine italiana, tra i quali, l'attuale presidente, Ricardo Martinelli. La comune matrice latina e religiosa ha favorito la piena integrazione della comunità italiana nel contesto sociale panamense.

Quanto ai contenuti dell'Accordo, che si compone di un breve preambolo e di 21 articoli, peculiare rilievo assume l'articolo 2 sulla cooperazione interuniversitaria, che prevede la realizzazione di progetti, ricerche e scambio di docenti, come anche l'insegnamento delle rispettive lingue e letterature, mediante l'istituzione di cattedre e lettori. L'articolo successivo impegna le Parti a favorire la cooperazione in ambito archivistico, museale e bibliotecario, anche attraverso lo scambio di materiali ed esperti. A tale proposito segnala che sono già operativi alcuni importanti accordi tra l'Ateneo di Genova ed il *Centro Interuniversitario de Desarrollo* (CINDA) dell'Università di Panama ed è altresì in vigore un accordo tra il Politecnico di Torino e l'Università tecnologica di Panama in materia di ingegneria civile, architettura, ingegneria industriale e dell'informazione.

Il Governo panamense ha avanzato di recente una nuova proposta di *Convenio de cooperación Técnica y Científica* che potrà concretizzarsi in un protocollo ese-

cutivo avente come base giuridica l'Accordo non appena sarà ratificato ed entrato in vigore.

In materia di istruzione, gli articoli 5 e 6 prevedono che le Parti si attivino per promuovere l'insediamento e l'operatività di istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte e la conoscenza dei rispettivi sistemi di istruzione. In base all'articolo 7, inoltre, verranno concesse borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte che condurranno ricerche nei settori umanistico, artistico, scientifico e tecnologico.

Al fine di allargare la conoscenza delle reciproche opere di letteratura, narrativa e saggistica, è prevista, dall'articolo 9, la collaborazione in campo editoriale che comporterà la traduzione e la pubblicazione di tali opere. L'Accordo mira altresì a promuovere la collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema (articolo 10) attraverso lo scambio di artisti, nonché l'organizzazione di mostre e la partecipazione a festival e altre consimili manifestazioni.

La cooperazione scientifica e tecnologica avverrà, in base all'articolo 15, attraverso accordi e progetti fra istituzioni pubbliche e private, con particolare riguardo ai campi dell'ambiente e della tutela della salute. In particolare, è previsto in tale quadro lo scambio di esperti e ricercatori, l'organizzazione di seminari e conferenze in ambito scientifico-tecnologico, l'effettuazione di ricerche comuni, la partecipazione congiunta a programmi quadro dell'Unione europea nel settore scientifico-tecnologico, la stipula di specifici accordi tra università ed enti di ricerca dei due paesi.

Segnala che il disegno di legge di ratifica reca le consuete disposizioni riguardanti l'autorizzazione alla ratifica ed il relativo l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene la norma di copertura finanziaria dell'accordo: a questo fine viene autorizzata una spesa di euro 331.200 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e di euro 335.840 annui a decorrere

dall'anno 2013, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, impiegando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI auspica un sollecito iter di esame del provvedimento in titolo.

Marco ZACCHERA (Pdl) si associa all'auspicio del sottosegretario Craxi.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Stefano STEFANI, *presidente*, richiamando l'intervento svolto da lui svolto in occasione dell'informativa urgente resa quest'oggi dal Ministro degli affari esteri presso l'Assemblea, avverte che, a seguito di espressa deliberazione assunta all'unanimità dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, lo stesso è da considerare convocato in via permanente al fine di monitorare l'evoluzione della situazione in Libia e nella regione del Mediterraneo e di ricevere tempestivamente ogni utile comunicazione da parte del Governo.

La seduta termina alle 15.40.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di affondamento di navi radiate dai ruoli del naviglio militare. C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	31
Cumulabilità delle indennità operative dei piloti e dei paracadutisti. C. 207 Cirielli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. C. 3160 Schirru e C. 4084 Cicu	30
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di affondamento di navi radiate dai ruoli del naviglio militare.

C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 dicembre 2010.

Giacomo CHIAPPORI (LNP), *presidente e relatore*, ricorda che nelle giornate del 2 e del 9 febbraio, si sono tenute le audizioni informali di dirigenti del Ministero dell'ambiente e del Ministero della difesa,

nonché di rappresentanti delle Associazioni ambientaliste e di esperti nella materia. Invita al riguardo i componenti della Commissione a dare le proprie valutazioni sugli esiti dell'attività conoscitiva fin qui svolta.

Augusto DI STANISLAO (IdV) valuta positivamente il lavoro svolto dalla Commissione. Sebbene le audizioni di rappresentanti ed esperti abbiano evidenziato alcune problematiche legate all'affondamento volontario di navi, ritiene che vi siano le condizioni per proseguire l'iter delle proposte in esame. Ovviamente le posizioni critiche devono essere sempre prese in esame ed attentamente valutate ma spetta poi a chi ha la responsabilità di legiferare in materia il giudizio finale. D'altra parte, numerosi sono stati anche gli incoraggiamenti ricevuti per aver proposto siffatta iniziativa legislativa che non è certamente finalizzata a utilizzare l'ambiente marino come una discarica di ri-

fiuti. Reputa dunque opportuno giungere ad un miglioramento dell'articolato delle proposte approfondendo, in particolare, gli aspetti legati all'affondamento selettivo di navi, che da talune esperienze del passato sembra non essere un elemento di pregiudizio dell'ambiente marino.

Giacomo CHIAPPORI (LNP), *presidente e relatore*, evidenzia come i soggetti auditi non sono stati selezionati tra coloro che erano individuabili come sicuri sostenitori dell'iniziativa legislativa, proprio allo scopo di assicurare un istruttoria completa e dunque anche severa. È tuttavia apparso in qualche caso una sorta di fraintendimento delle finalità e degli obiettivi delle proposte in materia di affondamento volontario di navi. Precisa, infatti, che l'iniziativa legislativa da lui promossa è volta a introdurre anche in Italia la pratica dello *scuttling* attualmente già praticata in moltissimi altri Paesi del mondo. In questo senso, potrebbe essere utile ampliare l'istruttoria ad altri soggetti direttamente interessati, quali le associazioni legate alla pratica del turismo subacqueo e gli stessi enti locali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, propone quindi di rinviare alla prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ogni determinazione in merito alla prosecuzione dell'*iter* dei progetti di legge in esame.

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.

Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2011.

Giacomo CHIAPPORI (LNP), *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta la Presidenza ha dato conto dei pareri pervenuti sul testo unificato in esame. Comu-

nica che il relatore ha presentato emendamenti (*vedi allegato*).

Franco GIDONI (LNP), *relatore*, fa presente che le proposte emendative recepiscono integralmente i rilievi espressi nei pareri delle altre Commissioni. In più, viene coordinato il testo unificato con le disposizioni del codice dell'ordinamento militare recentemente entrato in vigore. Fa presente, inoltre, di aver predisposto una riformulazione dell'articolo 2-*bis* – che nella versione originaria era stato oggetto di condizione soppresiva da parte della Commissione Bilancio – relativo al contributo destinato all'Associazione nazionale alpini.

In considerazione dell'assenza del rappresentante del Governo, invita la Presidenza a valutare un rinvio della votazione degli emendamenti ad una successiva seduta, auspicando che l'esame possa concludersi tempestivamente in relazione al possibile inserimento della proposta nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di Marzo.

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, accogliendo l'invito del relatore, segnala che, ove dall'approvazione delle proposte emendative discendano oneri di natura finanziaria, sul testo dovrà essere nuovamente acquisito il parere della V Commissione, essendo stato revocato quello precedentemente espresso, riferito all'esercizio finanziario 2010. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Cumulabilità delle indennità operative dei piloti e dei paracadutisti.

C. 207 Cirielli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2010.

Giuseppe FALLICA (PdL), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta era stata avviata la discussione generale e che il rappresentante del Governo si era ri-

servato di intervenire nel prosieguo dell'esame. In considerazione dell'assenza del rappresentante dell'Esecutivo e della conseguente impossibilità di acquisire dal Governo elementi conoscitivi sulle questioni sollevate nel corso del dibattito svolto in quella sede, propone un rinvio dell'esame.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ritiene che la discussione possa utilmente proseguire solo allorché saranno forniti da parte del Governo i necessari chiarimenti.

Antonio RUGGHIA (PD) si associa alla richiesta di acquisire l'orientamento del Governo prima di proseguire nel dibattito.

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 23 febbraio 2011.

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.

C. 3160 Schirru e C. 4084 Cicu.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

ALLEGATO

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine (Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: « All'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226, » con le seguenti: « All'articolo 978 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 »;

Conseguentemente:

sostituire la rubrica con la seguente: « Modifiche al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 »;

sostituire la lettera c), alinea, con la seguente:

« All'articolo 103 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti »;

alla lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: « 2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 » con le seguenti: « 4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 »;

alla lettera c), capoverso 2-ter, sostituire le parole: « 2-ter » con le seguenti: « 4-ter »;

alla lettera c), capoverso 2-quater, sostituire le parole: « 2-quater » con le seguenti: « 4-quater »;

alla lettera c), capoverso 2-quinquies, sostituire le parole: « 2-quinquies » con le seguenti: « 4-quinquies »;

alla lettera c), capoverso 2-quinquies, sostituire le parole: « 2-quater » con le seguenti: « 4-quater »;

alla lettera c), capoverso 2-quinquies, sostituire le parole: « articolo 11, comma 1 » con le seguenti: « articolo 700, comma 1 »;

alla lettera c), capoverso 2-quinquies, sostituire le parole: « articolo 13, comma 2 » con le seguenti: « articolo 704, comma 1 »;

alla lettera c), capoverso 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: « 2-sexies » con le seguenti: « 4-sexies ».

1. 100. Il Relatore.

Alla lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: « 1° gennaio 2009 » con le seguenti: « 1° gennaio 2012 ».

1. 200. Il Relatore.

Alla lettera c), al capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: « le regioni e gli enti locali » fino a: « di carattere fiscale e assistenziale » con le seguenti: « le regioni e gli enti locali, nel rispetto degli obiettivi e dei vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno, al fine di incentivare il reclutamento alpino nei rispettivi territori, possono riconoscere benefici di natura non continuativa di carattere fiscale, nei limiti consentiti dalla normativa statale vigente, e di carattere assistenziale ».

1. 300. Il Relatore.

Alla lettera c), capoverso 2-ter, dopo le parole: « organizzazioni di volontariato » aggiungere le seguenti: « che operano in settori correlati alle attività dei reparti delle truppe alpine, e che siano ».

1. 400. Il Relatore.

Alla lettera c), capoverso 2-ter, aggiungere in fine, il seguente periodo: « I titoli di preferenza di cui al primo periodo devono essere posseduti in data anteriore a quella di pubblicazione del bando di concorso. ».

1. 500. Il Relatore.

Alla lettera c), capoverso 2-quater, dopo le parole: « con proprio decreto » aggiungere le seguenti: « ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

1. 600. Il Relatore.

Alla lettera c), capoverso 2-quater, sostituire le parole: « senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, » con le seguenti: « nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente per l'Amministrazione della difesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ».

1. 700. Il Relatore.

Alla lettera c), capoverso 2-sexies, dopo le parole: « regioni tipiche di reclutamento alpino » aggiungere le seguenti: « ivi comprese le regioni appenniniche ».

1. 800. Il Relatore.

ART. 2.

Sostituire le parole: « ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226, » con le seguenti: « ai sensi degli articoli 103, commi da 4 a 4-sexies, e 978 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, 66 ».

2. 100. Il Relatore.

ART. 2-bis.

Sostituirlo con il seguente:

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con una dotazione di 200 mila euro annui, a decorrere dal 2012, destinato all'Associazione nazionale alpini per lo sviluppo delle attività associative previste dallo Statuto.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 200 mila euro annui a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2-bis. 100. Il Relatore.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.05 alle 15.10.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04260 Forcolin: Verifiche sulle separazioni familiari fittizie volte ad ottenere risparmi di imposta	34
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	42
5-04261 Barbato: Iniziative normative in materia di requisiti di onorabilità degli esponenti bancari e di operatività delle banche	35
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	43
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori	36
Modifica dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente il contrasto dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria. C. 2521 Leo, C. 2578 Strizzolo e C. 2709 Jannone (<i>Esame e rinvio</i>)	36
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche.	
Audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	41
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41
AVVERTENZA	41

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 23 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.40.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04260 Forcolin: Verifiche sulle separazioni familiari fittizie volte ad ottenere risparmi di imposta.

Gianluca FORCOLIN (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gianluca FORCOLIN (LNP) sottolinea la rilevanza assunta dal fenomeno delle separazioni fittizie, mediante le quali un numero sempre maggiore di coppie sposate affronta il costo di un procedimento di separazione consensuale al solo scopo di pagare minori imposte.

In proposito, si può facilmente calcolare come, nel caso di una famiglia con un solo reddito pari a 80.000 euro, composta dai due genitori e da due figli minorenni a carico, le minori imposte sul reddito da versare all'erario ammontino, ove intervenga una separazione, a più di 4.500 euro all'anno e, in taluni casi, finanche a 10.000 euro, ove si tenga conto dei risparmi concernenti le imposte locali, quale l'ICI, le imposte di registro applicabili alle compravendite della prima abitazione, nonché altre agevolazioni in termini di riduzioni tariffarie, di accesso a prestazioni socio-assistenziali e di sussidi scolastici.

Rileva, quindi, come tale risparmio, consentito dal nostro ordinamento fiscale, finisca per incentivare le separazioni fittizie, e come pertanto l'Amministrazione finanziaria debba assumere iniziative volte ad attivare forme di monitoraggio su tale fenomeno, al fine evitare l'ulteriore diffusione di una pratica pregiudizievole per le casse dell'Erario, verificando, ad esempio, quante separazioni non sfocino in divorzi, se la residenza dichiarata corrisponda a quella effettiva e quali siano i soggetti intestatari delle utenze domestiche.

Auspica quindi che il Governo ponga in essere un'attività di controllo su tale fenomeno elusivo, che può pregiudicare indirettamente le famiglie oneste, segnatamente i nuclei familiari numerosi, sottolineando come tale azione di contrasto risulti ancor più necessaria alla luce del dibattito in corso sull'opportunità di introdurre nel sistema tributario il meccanismo del quoziente familiare, che è volto a sostenere proprio le famiglie numerose.

5-04261 Barbato: Iniziative normative in materia di requisiti di onorabilità degli esponenti bancari e di operatività delle banche.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco BARBATO (IdV), concordando con il Sottosegretario circa l'estraneità delle tematiche assicurative alle competenze della Banca d'Italia, rimarca, tuttavia, come l'interrogazione riguardi un soggetto, Cesare Geronzi, ora Presidente di Assicurazioni Generali Spa, la cui precedente attività di banchiere è stata costellata di azioni discutibili, alcune delle quali gli avevano persino procurato una condanna in primo grado per reati finanziari.

Peraltro, anche dopo la sua nomina a presidente di Generali, Cesare Geronzi, pur non disponendo di deleghe operative, si è distinto per scelte strategiche che hanno sconcertato gli analisti finanziari, in quanto in totale contraddizione con le posizioni assunte dall'Amministratore delegato di Generali Giovanni Perissinotto e dall'intero Consiglio di amministrazione della società.

In particolare, evidenzia come il Presidente Geronzi sembri voler modificare gli indirizzi operativi di Generali, privilegiando investimenti in banche italiane o in opere infrastrutturali e avviando un'attività di *housing* sociale che testimonia di una vera e propria soggezione al Governo, o che appare almeno come il frutto di un'ispirazione politica esterna ed estranea alla tradizione ed alla vocazione della più grande compagnia assicuratrice italiana.

Rileva quindi come tale vicenda stia determinando preoccupazione ed allarme negli investitori e negli azionisti di Generali, che ha perso la sua *leadership* tra le assicurazioni europee per livello di capitalizzazione, e renda assolutamente necessario un intervento del Governo, il quale non può continuare ad attendere i provvedimenti dell'autorità giudiziaria invece di procedere alla rimozione dei *manager* bancari che si rendono responsabili di irregolarità.

Ritiene quindi indispensabile che l'Esecutivo esca dal torpore che ne ha finora caratterizzato la complessiva azione di politica economica e si interessi, finalmente, anche alla problematica segnalata dall'atto di sindacato ispettivo, in conside-

razione del ruolo fondamentale che le banche svolgono per l'economia nazionale.

In proposito, osserva come il sano sviluppo del sistema economico presupponga anche una sana e prudente gestione degli istituti di credito, la quale può essere assicurata soltanto mediante la definizione di una normativa di settore più stringente, in grado di garantire una scelta più selettiva dei *manager*, tale da assicurare più elevati standard etici negli esponenti bancari, e di evitare gestioni spregiudicate, poco trasparenti o assoggettate a logiche politiche piuttosto che a principi di merito e di competenza.

Non ritiene infatti ulteriormente tollerabile che, in un settore fondamentale quale quello finanziario, gli amministratori onesti siano costretti ad abbandonare i propri incarichi, come ha fatto Leonardo Del Vecchio rassegnando le dimissioni da consigliere di amministrazione di Assicurazioni Generali, mentre mantengono posizioni di elevatissima responsabilità personaggi discutibili come Cesare Geronzi, che ha posto in essere strategie imprenditoriali molto discutibili, quali la partecipazione alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, pur senza essere a ciò autorizzato dal consiglio di amministrazione e senza disporre di una delega operativa in materia.

Si dichiara, quindi, insoddisfatto della risposta.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.50.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di passare all'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2521 Leo, C. 2578 Strizzolo e C. 2709 Jannone, e di procedere quindi agli altri punti all'ordine del giorno.

Modifica dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente il contrasto dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria.

C. 2521 Leo, C. 2578 Strizzolo e C. 2709 Jannone.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Maurizio LEO (PdL), *relatore*, nell'avviare l'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2521 Leo, C. 2578 Strizzolo e C. 2709 Jannone, recanti modifica dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, rileva come tali iniziative legislative propongano di codificare e disciplinare nell'ordinamento tributario la fattispecie dell'abuso del diritto, intervenendo sulla disciplina concernente il contrasto all'elusione fiscale.

A tale riguardo, dopo aver brevemente ripercorso le evoluzioni normative che hanno portato all'inserimento, nell'ordinamento tributario, di una specifica disciplina in materia di elusione, dettata principalmente dal citato articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, rammenta come la dottrina abbia definito l'abuso del diritto come l'utilizzo di singole disposizioni dell'ordinamento giuridico secondo modalità che, pur rispettando la lettera delle specifiche norme utilizzate, portano a un risultato difforme o addirittura antitetico rispetto ai principi e alle finalità che sottendono all'ordinamento giuridico di cui quelle stesse norme sono parte.

In particolare, in ambito tributario, l'abuso del diritto consiste nell'utilizzo, anche combinato, delle norme di diritto positivo che disciplinano il sistema fiscale, al fine di ottenere risparmi di imposta che, seppure coerenti rispetto alla lettera delle specifiche norme di riferimento, risultano contrari alle logiche e ai principi cui è informato l'intero ordinamento tributario.

In tale contesto, occorre inoltre segnalare come l'esigenza di codificare a livello legislativo l'istituto dell'abuso del diritto nasca a seguito della formazione, sia in seno alle Corti nazionali, sia presso la Corte di giustizia delle comunità europee, di un indirizzo giurisprudenziale secondo il quale sono inopponibili all'erario tutte le operazioni che configurano fattispecie di abuso del diritto in materia tributaria.

In particolare, mentre in un primo momento la Corte di Cassazione, posta innanzi alla questione dell'elusione fiscale, ha qualificato come elusivi, quindi irrilevanti nei confronti del Fisco, solo quei comportamenti che sono definiti tali da una legge dello Stato vigente al momento in cui essi sono venuti in essere, successivamente, anche a seguito della sentenza Halifax della Corte di Giustizia UE (causa C-255/02, depositata il 21 febbraio 2006), nella quale, in sostanza, sono stati riqualificati a fini IVA i comportamenti del contribuente, in ragione della natura «abusiva del diritto» degli stessi, la Corte di Cassazione ha modificato la sua giurisprudenza, a partire da alcune pronunce della fine del 2005 (n. 20398 del 21 ottobre 2005, n. 20816 del 26 ottobre 2005 e n. 22932 del 14 novembre 2005).

In particolare, la sentenza n. 20816/2005 ha enunciato il principio di diritto secondo cui «l'Amministrazione finanziaria, quale terzo interessato alla regolare applicazione delle imposte, è legittimata a dedurre (prima in sede di accertamento fiscale e poi in sede contenziosa) la simulazione assoluta o relativa dei contratti stipulati dal contribuente, o la loro nullità per frode alla legge, ivi compresa la legge tributaria (articolo 1344 c.c.); la relativa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche attraverso presunzioni».

La Corte dunque, anche con riferimento ai «tributi non armonizzati» (ovvero soggetti alla piena normativa degli ordinamenti giuridici dei singoli Stati membri) ha avanzato il principio del disconoscimento o della riqualificazione fiscale degli atti, fatti e negozi posti in essere dal contribuente, in presenza di presupposti integranti i profili dell'elusione o comunque dell'abuso di diritto.

Nel 2008, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con tre sentenze (n. 30055, n. 30056 e n. 30057 del 23 dicembre 2008), si sono pronunciate sulla questione, enunciando alcuni fondamentali principi di diritto:

esiste nell'ordinamento tributario un generale principio antielusivo, la cui fonte va rinvenuta negli stessi principi costituzionali che informano l'ordinamento tributario italiano, segnatamente nell'articolo 53 della Costituzione che afferma i principi di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione: in virtù di tale principio generale il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, «in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale»;

l'esistenza di questo principio non contrasta né con le successive norme antielusive sopravvenute, che appaiono «mero sintomo» dell'esistenza di una regola generale, né con la riserva di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione, in quanto il riconoscimento di un generale divieto di abuso non si traduce nell'imposizione di ulteriori obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, ma solamente nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione delle norme fiscali;

l'inopponibilità del negozio abusivo all'erario è rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità.

Da ultimo, la Corte di Cassazione (sentenza n. 1372 del 21 gennaio 2011) si è

pronunciata sul tema dell'onere della prova nel caso sia contestato al contribuente l'abuso del diritto, affermando che l'applicazione del principio dell'abuso del diritto comporta per l'Amministrazione finanziaria l'onere di provare le anomalie o le inadeguatezze delle operazioni intraprese dal contribuente, cui compete allegare le finalità perseguite, diverse dal mero vantaggio consistente nella diminuzione del carico tributario.

Evidenzia quindi come tali pronunce della Corte di Cassazione abbiano determinato una situazione di notevole incertezza nei contribuenti e negli intermediari tributari, tale da rendere necessario un intervento del legislatore in materia, al fine di definire un quadro normativo certo, che tenga conto dei risultati cui è giunta la giurisprudenza della Corte e che consenta all'Amministrazione finanziaria di operare correttamente.

Passando ad illustrare il contenuto delle proposte di legge in esame, la proposta di legge C. 2521 Leo propone, all'articolo 1, comma 1, l'integrale sostituzione dell'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, recante disposizioni antielusive.

In primo luogo, viene parzialmente riformulato il comma 1 di tale articolo, recante la definizione delle fattispecie inopponibili all'Amministrazione finanziaria.

Mentre si mantiene la previsione dell'inopponibilità di atti, fatti e negozi — anche collegati tra loro — privi di valide ragioni economiche e volti ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi altrimenti indebiti, si specifica, rispetto all'attuale formulazione, che la predetta inopponibilità si applica solo a condizione che i comportamenti indicati siano diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario.

Si aggiunge, quindi, un periodo alla fine dell'attuale comma 2 dell'articolo 37-*bis*, ai sensi del quale l'Amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi fiscali conseguiti mediante le pratiche elusive ed applica le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, prevedendosi che alla

riqualificazione sul piano fiscale operata dall'amministrazione finanziaria corrisponda l'inapplicabilità di qualsiasi sanzione penale.

Il comma 1 sostituisce inoltre il comma 3 dell'articolo 37-*bis* in materia di avviso di accertamento al contribuente, eliminando le previsioni in materia di limiti all'applicazione delle norme antielusive recate dalla vigente formulazione del comma 3 e rifondendo nel nuovo comma il contenuto dell'attuale comma 4.

In particolare, la nuova formulazione del comma 3 ribadisce la necessità, sancita dall'attuale comma 4, che l'avviso di accertamento sia emanato, a pena di nullità, previa richiesta di chiarimenti al contribuente, aggiungendo che la lettera raccomandata con la richiesta di chiarimenti sia spedita con avviso di ricevimento. Si ribadisce inoltre che quest'ultima deve indicare i motivi per cui si reputano applicabili le norme antielusive, estendendo le predette garanzie per il contribuente a ogni contestazione avente a oggetto l'elusione, l'aggiramento o l'abuso di norme tributarie.

La nuova formulazione del comma 4, che riprende in gran parte il contenuto dell'attuale comma 5, mantiene l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente, e ribadisce altresì le indicazioni sulle modalità di calcolo delle imposte o maggiori imposte dovute.

Si aggiungono, quindi, due nuovi periodi alla fine del comma 4. Il primo prevede che in nessun caso le disposizioni antielusive del comma 1 possono essere applicate d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del giudizio, in mancanza di specifica e motivata contestazione nell'avviso di accertamento impugnato, con le modalità e con le garanzie per il contribuente stabilite nella norma proposta. Il secondo estende tale previsione ad ogni contestazione avente ad oggetto l'elusione, l'aggiramento o l'abuso di norme tributarie.

La formulazione dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 37-*bis* recata dalla proposta di

legge mantiene fermo, rispettivamente, il contenuto dei commi 6, 7 e 8 del vigente articolo 37-*bis*.

Il comma 8 dell'articolo 37-*bis*, come riformulato dalla proposta, sancisce l'applicazione delle norme in materia di abuso alle imposte sui redditi e indirette, alle tasse e a ogni altra prestazione avente natura tributaria, anche a carattere locale, ampliando l'ambito applicativo dell'articolo 37-*bis*.

Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge conferisce efficacia retroattiva alla novella introdotta, derogando alle disposizioni poste a tutela dei diritti del contribuente dall'articolo 3 della legge n. 212 del 2000.

L'articolo 2 fissa l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La proposta di legge C. 2578 Strizzolo interviene anch'essa sull'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Tuttavia, invece di sostituire integralmente l'articolo, si propongono alcune modifiche puntuali al testo dello stesso.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*) della proposta sostituisce la rubrica dell'articolo 37-*bis*, inserendovi uno specifico riferimento alla finalità di contrasto all'abuso del diritto.

La lettera *b*) novella il comma 1 del predetto articolo 37-*bis*, specificando che la finalità di aggiramento di obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario si può concretare anche mediante abuso del diritto, e pur se non venga violata alcuna specifica disposizione di legge.

Si definisce, inoltre, la fattispecie di abuso del diritto a fini antielusivi, la quale deve intendersi – in recepimento dell'indirizzo giurisprudenziale consolidato nel tempo – come l'utilizzo distorto o artificioso di una o più disposizioni di legge, precipuamente finalizzato a ottenere vantaggi fiscali illegittimi o, comunque, contrari alle finalità perseguite dalla normativa tributaria.

La lettera *c*) inserisce nell'articolo 37-*bis* un nuovo comma 1-*bis*, che fa salva

per il contribuente la facoltà di scegliere le forme giuridiche negoziali o i modelli organizzativi che comportano l'applicazione del regime d'imposizione più favorevole.

La lettera *d*) sostituisce il comma 2 dell'articolo 37-*bis*, il quale prevede che l'Amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi fiscali conseguiti mediante le pratiche elusive ed applica le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, inserendo in tale ambito il riferimento all'abuso del diritto.

La lettera *e*) sostituisce il comma 3 dell'articolo 37-*bis* al fine di disciplinare la successione delle norme nel tempo.

In particolare, ferme le disposizioni antielusive di cui ai novellati commi 1, 1-*bis* e 2, la nuova disposizione fa salvi gli effetti delle operazioni che prima della data di entrata in vigore di tali norme non rappresentavano fattispecie elusiva.

La lettera *f*) sostituisce il comma 5 dell'articolo 37-*bis*, specificando – rispetto alla norma vigente – che l'obbligo di motivazione specifica dell'avviso di accertamento non deve più riguardare le giustificazioni del contribuente, bensì le circostanze di fatto per le quali si ritiene applicabile il disposto delle disposizioni antielusive di cui al comma 1, e che si deve tener conto delle suddette giustificazioni del contribuente.

La proposta di legge C. 2709 Jannone intende parimenti intervenire sull'ordinamento tributario vigente per contrastare il cosiddetto abuso di diritto, apportando una serie di modifiche all'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che sono in buona parte analoghe a quelle recate dalla proposta di legge C. 2578.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*) novella il comma 1 dell'articolo 37-*bis*, specificando che la finalità di aggiramento di obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario si può concretare anche mediante abuso del diritto, e pur se non venga violata alcuna specifica disposizione di legge.

La disposizione definisce, inoltre, la fattispecie di abuso del diritto a fini an-

tielusivi, la quale deve intendersi come l'utilizzo distorto o artificioso di una o più disposizioni di legge, precipuamente finalizzato a ottenere vantaggi fiscali illegittimi o, comunque, contrari alle finalità perseguite dalla normativa tributaria.

La lettera *b)* inserisce nell'articolo 37-*bis* un nuovo comma 1-*bis*, che fa salva per il contribuente la facoltà di scegliere le forme giuridiche negoziali o i modelli organizzativi che comportano l'applicazione del regime d'imposizione più favorevole.

La lettera *c)* sostituisce il comma 2 dell'articolo 37-*bis*, in modo da prevedere che l'Amministrazione finanziaria applica le imposte determinate in base alle disposizioni eluse o aggirate anche mediante abuso del diritto. La novella specifica che viene preclusa, in ogni caso, l'applicazione di qualsivoglia sanzione, anche penale.

La lettera *d)* abroga il vigente comma 3, con l'effetto di espandere oltre i vigenti limiti l'applicazione delle disposizioni antielusive e, in particolare, quelle relative all'abuso del diritto.

La lettera *e)* sostituisce il comma 5 dell'articolo 37-*bis*, con norma analoga a quella introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, della proposta di legge C. 2578, al fine di specificare – rispetto alla norma vigente – che l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento non deve più riguardare le giustificazioni del contribuente, bensì le circostanze di fatto per le quali si ritiene applicabile il disposto delle disposizioni antielusive di cui al comma 1, e che si debba tener conto delle giustificazioni del contribuente.

La lettera *f)* modifica la rubrica dell'articolo 37-*bis*, aggiungendovi, in fine, il riferimento alla finalità di contrasto dell'abuso di diritto.

Il comma 2 dell'articolo 1 reca disposizioni volte a disciplinare l'efficacia temporale delle norme proposte, facendo a tal fine salvi gli effetti delle operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, diverse da quelle elencate nell'attuale for-

mulazione del comma 3 dell'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Vengono altresì fatte salve le operazioni relative agli utili percepiti dall'usufruttuario, quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata effettuata da soggetti non residenti privi di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, se poste in essere prima del 10 settembre 1992 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 372 del 1992).

Propone quindi di procedere ad un ciclo di audizioni, ai fini dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge, in particolare ascoltando il Direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché i rappresentanti degli intermediari fiscali e dell'Assonime.

Ivano STRIZZOLO (PD) sottolinea la rilevanza delle proposte di legge in esame, evidenziando come esse rispondano all'esigenza di fare chiarezza su un aspetto particolarmente importante della disciplina tributaria, che è stato oggetto di sentenze contrastanti della Corte di cassazione, le quali hanno determinato notevoli incertezze presso i contribuenti e gli investitori.

Concorda quindi con la proposta del relatore di procedere ad un ciclo di audizioni in materia, suggerendo al riguardo di ascoltare anche i rappresentanti delle organizzazioni datoriali e dell'Associazione bancaria italiana.

All'esito delle audizioni, ritiene sarebbe opportuno istituire un comitato ristretto, al fine di elaborare un testo unificato delle proposte di legge da adottare come testo base per il seguito dell'esame.

Gianfranco CONTE, *presidente*, concorda sull'opportunità, prospettata dal relatore e dal deputato Strizzolo, di procedere ad un ciclo di audizioni, le quali potranno essere definite dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 23 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche.

Audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio.
(Svolgimento e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Maurizio PRATO, *Direttore dell'Agenzia del demanio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Francesco BARBATO (IdV), Massimo VANNUCCI (PD), Silvana Andreina COMAROLI (LNP) e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali risponde Maurizio PRATO, *Direttore dell'Agenzia del demanio*.

Dopo un intervento di Gianfranco CONTE, *presidente*, riprende la sua replica Maurizio PRATO, *Direttore dell'Agenzia del demanio*.

Pongono ulteriori quesiti il deputato Ivano STRIZZOLO (PD), e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali replica Maurizio PRATO, *Direttore dell'Agenzia del demanio*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il Direttore dell'Agenzia del demanio e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 23 febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

Nuovo testo C. 2302 Granata.

ALLEGATO 1

**5-04260 Forcolin: Verifiche sulle separazioni familiari fittizie
volte ad ottenere risparmi di imposta.**

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione al documento di sindacato ispettivo in esame con il quale si chiede in che misura il fenomeno delle separazioni fittizie, al solo scopo di versare minori imposte, sia emerso ad oggi nell'ambito delle verifiche effettuate dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza si fa presente quanto segue.

Per quanto concerne la Guardia di Finanza è stato riferito che, per l'accertamento dei redditi, dei patrimoni e dell'effettivo tenore di vita dei coniugi nel-

l'ambito di procedimenti di separazione e divorzio, le verifiche sono avviate di norma su delega della Magistratura civile, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

Per quanto attiene l'Agenzia delle Entrate i dati in possesso della stessa non consentono di stimare il fenomeno.

Comunque, gli Uffici dell'amministrazione finanziaria terranno presente la problematica segnalata per gli opportuni approfondimenti.

ALLEGATO 2

5-04261 Barbatto: Iniziative normative in materia di requisiti di onorabilità degli esponenti bancari e di operatività delle banche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'Onorevole Barbatto, chiede se non si ritenga utile e necessaria emanare una normativa più stringente e rigorosamente selettiva nella scelta dei *manager* di vertice e degli amministratori delle banche, al fine di evitare gestioni spregiudicate, poco trasparenti o assoggettate a logiche politiche piuttosto che a principi di merito e di competenza, salvaguardando in tal modo i diritti degli investitori, dei risparmiatori, dei piccoli azionisti e dei consumatori, e al tempo stesso se non si ritenga necessario adottare iniziative normative volte a circoscrivere l'operatività delle banche agli ambiti propri di tali soggetti finanziari, al fine di evitare l'insorgere di conflitti di interesse e di evitare improprie sovrapposizioni tra attività bancaria ed attività assicurativo-finanziaria.

Al riguardo, non può non richiamarsi quanto già riferito in data 16 febbraio 2011 presso questa stessa Commissione in occasione dello svolgimento di precedente interrogazione di analogo contenuto.

In particolare, sentita anche la Banca d'Italia tramite il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, si fa presente che, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, il Testo Unico bancario (TUB) richiede il possesso di specifici requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche e società finanziarie capogruppo di gruppi bancari.

A norma dell'articolo 26 del Testo Unico bancario, la verifica dei suddetti requisiti è rimessa in prima istanza agli stessi intermediari. In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio di sorveglianza o al Consiglio di gestione dichiarare la decadenza per difetto dei requisiti di onorabilità nel caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 5 del decreto ministeriale 18 marzo 1998 n. 161, entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

La Banca d'Italia interviene in caso di inerzia degli intermediari, pronunciando la decadenza degli esponenti privi dei requisiti.

Analoga impostazione regola la sospensione della carica ai sensi dell'articolo 26 del Testo Unico bancario e dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 161 del 1998 nel caso di condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti dal predetto articolo 5 ovvero nel caso di sottoposizione a misure cautelari di tipo personale.

Il Governatore della Banca d'Italia, nelle Considerazioni Finali all'Assemblea Ordinaria dei Partecipanti, rese nel maggio scorso, ha evidenziato che la normativa sui requisiti degli esponenti aziendali è un fondamentale presidio della sana e prudente gestione degli intermediari e una garanzia per la stabilità degli stessi; in tale ottica, auspica l'introduzione nel nostro ordinamento, in linea con quanto previsto in altri Paesi, di un potere di rimozione in capo all'Organo di Vigilanza dei responsabili di gestioni scorrette o altamente

rischiose prima che la situazione sia gravemente deteriorata e si debbano perciò attivare provvedimenti di rigore.

Inoltre, la riforma delle regole per la finanza trascende i confini nazionali e richiede un consenso fra numerose giurisdizioni.

Per quanto concerne, infine, il riferimento contenuto nel documento parla-

mentare in ordine agli assetti di *governance* e alle linee strategiche seguite dagli intermediari assicurativi, con particolare riferimento ad Assicurazioni Generali S.p.A., il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentito l'Organo di Vigilanza, ha comunicato che la questione non investe profili di competenza della Banca d'Italia.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02750 De Pasquale: Sulla pubblicazione della « Guida alla nuova scuola secondaria superiore » da parte del Miur	46
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	55
5-03353 Mancuso: Restituzione all'uso pubblico del Museo diocesano dell'Arcidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno	46
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	57
5-03607 Siragusa: Sul blocco delle adozioni dei libri di testo, introdotto dal DL 137/2008 .	46
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	59

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria e parere favorevole con condizione sulla Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009</i>)	47
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	60

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e di riordino della stessa. Atto n. 326 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	49
<i>ALLEGATO 5 (Proposta di parere del Relatore)</i>	61
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	63

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato. C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un ulteriore nuovo testo</i>) .	52
<i>ALLEGATO 7 (Ulteriore nuovo testo adottato dalla Commissione)</i>	65
Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana. C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti e C. 2777 Barbieri (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	53
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. Nuovo testo C. 2393 Pisicchio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	53

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54
AVVERTENZA	54

INTERROGAZIONI

Mercoledì 23 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Luigi NICOLAIS. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte, e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.05.

5-02750 De Pasquale: Sulla pubblicazione della « Guida alla nuova scuola secondaria superiore » da parte del Miur.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Rileva che l'interrogazione presentata risale a quasi un anno fa, quando la pubblicazione della guida in oggetto, non sembrava avere alcuna utilità ai fini dei chiarimenti legati alla riforma introdotta dalla scuola secondaria superiore. Aggiunge che, pur se la risposta è puntuale ed esauriente, non toglie la convinzione che la guida è stata inutile e costosa.

5-03353 Mancuso: Restituzione all'uso pubblico del Museo diocesano dell'Arcidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gianni MANCUSO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo che evidenzia il valore di un sito museale unico al mondo. Prende atto che la Soprintendenza di Salerno, di recente istituzione, è competente a vigilare sul sito in discussione e ne ha la custodia. Auspica quindi che le ultime iniziative adottate, come la messa in rete di un nuovo sito *web*, favoriscano ulteriormente la conoscenza del bene museale in discussione da parte del pubblico.

5-03607 Siragusa: Sul blocco delle adozioni dei libri di testo, introdotto dal DL 137/2008.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del sottosegretario Viceconte, ricordando che l'atto ispettivo concerneva il blocco in materia di adozione di libri di testo, introdotta dalla legge n. 169 del 2008. Sottolinea che il provvedimento indicato non ha portato alcun concreto vantaggio alle famiglie, mettendo, invece, in condizioni di forte disagio tutta la filiera dell'editoria scolastica, in particolare i piccoli editori, che si sono trovati in situazioni di discriminazione rispetto alle iniziative, non sempre corrette, poste in essere dai grandi gruppi editoriali per conquistare l'intero mercato dei libri di testo. Evidenzia che di fronte a tale situazione il Ministero avrebbe dovuto garantire almeno il libero accesso all'insegnamento scolastico, assicurando la pluralità dei libri di testo, contrastando conseguentemente i comportamenti non corretti, segnalati nel-

l'interrogazione. Preannuncia quindi, con il collega Levi, cofirmatario dell'interrogazione, l'intendimento di presentare una proposta di legge in materia che vada incontro alle necessità delle famiglie e, contemporaneamente, non penalizzi la filiera dell'editoria scolastica.

Ricardo Franco LEVI (PD), intervenendo in qualità di cofirmatario per una precisazione, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo. Ricorda che la legge citata dalla collega Siragusa aveva l'obiettivo di tutelare le famiglie, introducendo un blocco temporale di cinque anni per l'adozione di nuovi libri di testo per la scuola primaria e di sei, per quella secondaria. Sottolinea che la nuova normativa, in realtà, ha finito per comprimere la libertà d'insegnamento, non permettendo, per esempio, a nuovi insegnanti di adottare libri di testo diversi; ha operato inoltre a danno della qualità e dell'aggiornamento del prodotto editoriale scolastico, finendo per recare danni anche alla solidità di bilancio delle aziende del settore. Al riguardo, evidenzia che le case editrici, che riescono a vedere adottati i testi da loro pubblicati, per un lasso temporale di cinque o sei anni, in realtà si avvantaggiano enormemente rispetto alla concorrenza. Proprio per tale vantaggio, le grandi case editrici sono pronte a mettere in atto pratiche commerciali allettanti, dai risvolti discutibili. Ricorda quindi che nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge *mille proroghe* al Senato, il suo gruppo aveva proposto un emendamento proprio volto a mitigare il blocco totale, per garantire maggiore flessibilità al settore. Pur essendo stato respinto inopinatamente dalla maggioranza, ribadisce con la collega Siragusa l'intendimento di presentare un progetto di legge in tal senso presso questo ramo del Parlamento, per restituire maggiore flessibilità alle procedure di adozione dei libri di testo. Auspica, quindi, che la Commissione cultura della Camera e il Governo valuteranno favorevolmente tale provvedimento che può contemperare le esigenze di risparmio per le famiglie con quelle

della filiera dell'editoria scolastica, ricca di una lunga e storica tradizione nel panorama editoriale del Paese.

Luigi NICOLAIS, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 14.40.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria e parere favorevole con condizione sulla Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 22 febbraio 2011.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la collega Centemero ha svolto la relazione sui provvedimenti in discussione. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Si passa all'esame del disegno di legge comunitaria 2010.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, propone di esprimere relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) rileva che, non essendovi profili di competenza della Commissione, non si comprende come si possa esprimere relazione favorevole.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che il provvedimento in titolo è assegnato a tutte le Commissioni per i profili di competenza, a prescindere dal merito delle valutazioni espresse da ciascun organo parlamentare.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ribadisce la propria proposta di relazione, pur non essendovi profili di competenza della Commissione, rinviando alle indicazioni già espresse dalla presidente Aprea.

Manuela GHIZZONI (PD) preannuncia il voto di astensione sulla proposta di relazione della relatrice, in coerenza con quanto indicato dal suo gruppo nella Commissione di merito.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di relazione del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di relazione favorevole, formulata dal relatore.

Si passa all'esame della Relazione annuale per il 2009.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 4*).

Paola GOISIS (LNP) ritiene che occorra svolgere una riflessione approfondita sul provvedimento in esame, tanto più che nell'ultimo anno l'Italia ha approvato disposizioni in netta controtendenza rispetto agli impegni assunti in sede europea. Cita, al riguardo, le norme sulla possibilità di svolgere l'apprendistato a 15 anni. Quanto alla ri-

cerca, ritiene si possa affermare che sia stato limitato l'impegno del Paese in ambito comunitario, tanto che dati OCSE confermano gli scarsi stanziamenti italiani per il comparto del sapere, rispetto alla media europea. Ritiene che sarebbe quindi importante tener fede agli impegni assunti in quel contesto. Aggiunge che vi è l'esigenza di favorire la specializzazione di ciascuno Stato in determinati campi di ricerca, onde evitare duplicazioni di attività e sprechi di risorse, anche nella prospettiva di una regia europea. Sarebbe opportuno, infatti, che l'Europa finalizzasse i finanziamenti per le ricerche tenendo conto delle specificità socio-economico-territoriali. Rileva che analogo discorso riguarda gli ambiti culturali, considerato che alcuni interventi sul patrimonio artistico potrebbero richiedere sforzi che travalicano le competenze nazionali. In ordine, poi, alla libera circolazione della docenza in Europa a tutti i livelli, ravvisa alcune difficoltà soprattutto in relazione alla qualificazione in ciascuno Stato; sono interessanti peraltro le possibilità per gli studenti di frequentare scuole di altri Paesi europei. Condivide, quindi, il parere espresso al Senato che invita la Commissione di merito a richiamare l'attenzione del Governo sull'esigenza che, dall'anno prossimo, la Relazione sia redatta in conformità ai nuovi e più stringenti criteri dettati dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, come modificato dal Parlamento in occasione dell'esame della legge comunitaria 2009 e contenga una valutazione critica delle attività intraprese dall'Italia per il conseguimento degli obiettivi non vincolanti e vincolanti assunti in sede europea. Riterrebbe quindi opportuno che la relatrice tenesse conto nella sua proposta di parere degli aspetti evidenziati.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, rileva che il provvedimento in esame si riferisce al 2009. Nel merito, aggiunge che la XIV Commissione sta svolgendo l'esame di alcuni progetti di legge relativi alla modifica dell'articolo 15 della cosiddetta legge Stucchi, anche approvando alcuni atti di indirizzo al Governo sulla necessità di rendere più adeguati e stringenti i

criteri di cui all'articolo citato. Ribadisce quindi la proposta di parere favorevole con condizione.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia il voto di astensione sulla proposta di parere del relatore, rilevando che si tratta di un atto che si riferisce al 2009. Ritiene si tratti di norme importanti, pur rilevando che il ritardo con il quale sono esaminate risulta penalizzante per la Commissione.

Elena CENTEMERO (Pdl), *relatore*, ribadisce che con analoghe procedure lo stesso Governo Prodi ha esaminato negli anni passati il documento in esame. Ritiene però importante che il Governo Berlusconi abbia assunto l'iniziativa di procedere ad una riforma che renda più snello e tempestivo l'esame del provvedimento in discussione.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizione, formulata dal relatore (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e di riordino della stessa.

Atto n. 326.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 febbraio 2011.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che il provvedimento in esame reca disposizioni che sono state completate dal disegno di legge di conversione del decreto-legge cosiddetto mille proroghe, con particolare riferimento all'INVALSI. Dà quindi la parola al relatore per l'illustrazione della proposta di parere.

Elena CENTEMERO (Pdl), *relatore*, propone di esprimere un parere favorevole con osservazioni, che illustra (*vedi allegato 5*).

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (Udc) chiede alcuni chiarimenti in merito all'articolo 6, con riferimento alla formazione e alla nomina del Comitato direttivo.

Valentina APREA (Pdl), *presidente*, chiarisce che la nomina del Comitato indicato è fatto dal direttore generale, trattandosi di un organo funzionale e non politico.

Rosa DE PASQUALE (PD), per sottolineare che da oltre tre anni si era sollecitata l'emanazione del regolamento in esame concernente la funzionalità dell'Agenzia per l'autonomia scolastica — organismo importantissimo nel panorama delle istituzioni scolastiche — ritiene si potrebbe usare l'espressione « non è mai troppo presto ». Evidenzia quindi che il provvedimento in discussione, che rappresenta un primo passo, è in realtà una « scatola vuota », in quanto l'Agenzia non ha organico, né risorse a disposizione. Ritiene, d'altro canto, che nella proposta di parere presentata dal relatore dovrebbero essere introdotte alcune condizioni per correggere gli errori formali che il testo in esame reca, evidenziati anche nella documentazione predisposta dagli Uffici. Aggiunge, inoltre, che dovrebbe essere recepita come condizione quella contenuta nel parere del Consiglio di Stato che richiede l'introduzione di un comma 3

nell'articolo 2 del seguente tenore: «L'Agenzia persegue, ove necessario, le proprie finalità e, in particolare, quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) e lettera f), mediante accordi con Regioni ed enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241». Un altro rilievo andrebbe sollevato, poi, circa l'ampia discrezionalità che il regolamento conferisce al Direttore generale, potere non temperato da altri a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della ricerca. Altre condizioni dovrebbero essere inserite poi per assicurare, più celermente possibile, l'acquisizione di risorse da parte dell'Agenzia per consentire il completamento effettivo dell'organico. Ciò, nell'interesse dello stesso Ministero, che non può apprestarsi ad emanare un regolamento per l'organizzazione di un organismo privo di personale e di risorse, le quali le risulta potrebbero essere reperite peraltro senza maggiori oneri per il bilancio statale. Sottolinea, infine, l'esigenza di recepire l'osservazione del Consiglio di Stato in merito alla mobilità, ponendo un limite temporale alle relative procedure. Conclude, quindi, osservando che andrebbe posta come osservazione all'articolo 2, comma 1, la previsione esplicita di una collaborazione con le regioni e in sinergia con le istituzioni scolastiche regionali, anche per dare applicazione a quanto disposto dal titolo V della Costituzione.

Valentina APREA, *presidente*, precisa che la premessa alla proposta di parere presentata dal relatore reca già le indicazioni richieste dalla collega De Pasquale, rinviando ai pareri resi dal Consiglio di Stato e dalla V Commissione bilancio.

Rosa DE PASQUALE (PD) riterrebbe comunque opportuno esplicitare espressamente il contenuto dell'osservazione prevista dal parere del Consiglio di Stato, come fatto dalla Commissione bilancio.

Valentina APREA, *presidente*, propone, al riguardo, di aggiungere in premessa

all'osservazione di cui alla lettera a) l'inciso: «come richiesto dal Consiglio di Stato».

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia il voto di astensione sulla proposta di parere del relatore, rilevando che si tratta di un organo che è stato istituito dal precedente Governo Prodi nel 2006, nell'ottica di una riduzione di enti e di una semplificazione della normativa. Chiede poi al relatore se nella struttura dell'Agenzia rientrino anche i profili apicali o dirigenziali.

Giovanni Battista BACHELET (PD) rinvia innanzitutto a quanto già evidenziato dal senatore Ascitti nel corso dell'esame del provvedimento in discussione presso l'altro ramo del Parlamento: si tratta di un provvedimento inutile visto che il decreto-legge cosiddetto mille proroghe reintroduce l'INDIRE, appena soppressa. Sottolinea che si aspettava di vedere l'inserimento della norma nell'elenco delle disposizioni ultronee, presentate dal Ministro Tremonti in Assemblea, rilevando che la sua permanenza rende invece la discussione in Commissione assolutamente oziosa. Aggiunge quindi che la funzione del regolamento in esame è anche quella di mantenere in vita la struttura amministrativa esistente, a partire dal direttore generale e dal Capo dipartimento competente, nonché dal personale in posizione di distacco che ha ben operato nel corso di questi anni. Sottolinea, d'altra parte, che vi sono alcuni correttivi formali assolutamente necessari, come per esempio il termine fissato dall'articolo 14 – il 1° settembre 2010 – a partire dal quale si deve provvedere alla riduzione del personale. Ritiene comunque necessario riconoscere il lavoro finora svolto dall'ANSAS, e l'utilità che ha avuto per il settore, anche se da tre anni l'Agenzia non ha percepito finanziamenti adeguati. Concorda, quindi, con la collega De Pasquale sulla necessità di trasformare in condizioni le osservazioni formulate dalla relatrice, pur se il

regolamento rappresenta un provvedimento *tampone* per tornare a nuovi Istituti.

Paola GOISIS (LNP) rileva la stranezza di istituire un'Agenzia apposita per favorire lo sviluppo dell'autonomia scolastica. Si getta così un po' di fumo negli occhi dei cittadini, in realtà precludendo l'autonomia scolastica delle istituzioni scolastiche locali, con un evidente intervento centralista. Preannuncia peraltro il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, accogliendo positivamente le criticità evidenziate dalla collega Centemero che ribadiscono il necessario rispetto per le funzioni delle regioni e degli enti locali.

Emerenzio BARBIERI (PdL) prende atto con soddisfazione che i gruppi di minoranza, come l'Italia dei valori, hanno preannunciato la propria astensione sulla proposta di parere del relatore. Allo scopo di favorire il più ampio confronto tra tutte le forze politiche, propone quindi di trasformare in condizioni le osservazioni di cui alle lettere a) e l). Evidenzia peraltro all'amico sottosegretario Viceconte la necessità che gli uffici del Ministero rilegano almeno i testi che trasmettono all'esame del Parlamento, per evitare che rechino lacune e errori materiali grossolani.

Manuela GHIZZONI (PD) allo scopo di favorire il più possibile il dialogo tra tutte le forze politiche, come auspicato anche dal collega Barbieri, propone di inserire una condizione che induca il Governo a reperire risorse certe per la determinazione di una precisa pianta organica, propria dell'Agenzia, che possa garantire un suo effettivo, continuo e proficuo funzionamento.

Valentina APREA, *presidente*, rileva che la questione investe profili che rientrano piuttosto nel confronto sindacale.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ribadisce la proposta di trasformare le osservazioni indicate in condizioni, senza ulteriori mo-

difiche, rilevando che il termine *pianta organica* non è più utilizzato neanche in molti altri settori della pubblica amministrazione.

Manuela GHIZZONI (PD), pur apprezzando il passo avanti che si farebbe nella proposta di parere se fosse riformulata conseguentemente dal relatore, ritiene che per salvare il principio si potrebbe fare riferimento alle risorse umane necessarie al buon funzionamento dell'Agenzia.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, accogliendo le proposte della presidente Aprea e del collega Barbieri, riformula conseguentemente la proposta di parere da lei presentata (*vedi allegato 6*).

Giovanni Battista BACHELET (PD) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto di astensione sulla proposta di parere come riformulata dal relatore, soprattutto per rispetto dell'attività delle persone che hanno in questi anni operato all'interno dell'Agenzia.

Giuseppe GIANNI (IR) pur con qualche riserva, responsabilmente preannuncia anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere come riformulata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come riformulata dal relatore (*vedi allegato 6*).

La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega per lo sport, Rocco Crimi.

La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un ulteriore nuovo testo).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 febbraio 2011.

Claudio BARBARO (FLI), *relatore*, illustra l'ulteriore nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto che propone di adottare come nuovo testo per il seguito dell'esame (*vedi allegato 7*). Si tratta di un testo condiviso dalla maggioranza dei componenti della Commissione che recepisce, dal punto di vista finanziario, le osservazioni svolte dal Governo, nonché quelle degli operatori del settore, con uno snellimento dell'articolato ma non un suo stravolgimento.

Valentina APREA, *presidente*, propone quindi di adottare come nuovo testo per il seguito dell'esame l'ulteriore nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, chiede ai rappresentanti dei gruppi di esprimersi in merito al termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Emerenzio BARBIERI (PdL) propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 19 di lunedì 28 febbraio 2011.

Valentina APREA, *presidente*, ritiene che potrebbe essere indicato anche il giorno di martedì 1º marzo 2011.

Paola GOISIS (LNP), indipendentemente dal termine, preannuncia la pre-

sentazione di emendamenti volti a reintrodurre il rispetto dei vincoli ambientali per la costruzione di nuovi impianti.

Manuela GHIZZONI (PD), concordando con la proposta della presidente Aprea, propone di fissare il termine per martedì 1º marzo 2011, alle ore 19.

Paolo GRIMOLDI (LNP) si associa alle considerazioni espresse dalla collega Goisis.

Il sottosegretario Rocco CRIMI, riallacciandosi a quanto detto dal relatore, sottolinea che i 20 milioni di euro, presenti nella proposta iniziale, sono stati utilizzati per finanziare la proposta di legge sullo sport dilettantistico, attualmente in esame al Senato. Auspica, in ogni caso, che, come già avvenuto presso l'altro ramo del Parlamento, la proposta di legge in oggetto possa proseguire il suo percorso speditamente, in maniera condivisa, anche con la sua approvazione in sede legislativa.

Giovanni LOLLI (PD) rileva che il Governo si era riservato in Comitato ristretto di presentare una nuova proposta per la disciplina dei diritti televisivi, condivisa dagli operatori del settore. Chiede chiarimenti al riguardo.

Valentina APREA, *presidente*, sottolinea che il Governo potrà valutare compiutamente le proposte emendative nel seguito dell'esame del provvedimento. Ribadisce che, nel merito, la Commissione potrà svolgere tutti gli approfondimenti necessari, una volta scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il sottosegretario Rocco CRIMI precisa di aver formulato la proposta indicata dall'onorevole Lolli nella penultima riunione del Comitato ristretto, non avendo partecipato all'ultima.

Valentina APREA, *presidente*, propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 19 di martedì 1º marzo 2011.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana.

C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti e C. 2777 Barbieri.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2011.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 4085 Polledri recante « Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi ». Vertendo su analoga materia, ne propone l'abbinamento alle proposte di legge all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

La Commissione delibera, quindi, l'abbinamento della proposta di legge C. 4085 Polledri e altri alle proposte di legge in esame.

Emerenzio BARBIERI (Pdl) *relatore*, propone di proseguire l'esame dei provvedimenti in titolo in Comitato ristretto, in modo da giungere alla definizione di un nuovo testo unificato.

Manuela GHIZZONI (PD) concorda con il relatore.

Valentina APREA, *presidente*, alla luce della proposta del relatore, propone la costituzione di un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame del provvedimento in oggetto.

La Commissione delibera, quindi, di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.

Nuovo testo C. 2393 Pisicchio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 febbraio 2011.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che, anche ai fini del trasferimento in sede legislativa, le Commissioni competenti in sede consultiva hanno espresso i seguenti pareri: II Commissione: parere favorevole con condizioni; V Commissione: parere favorevole con condizione e osservazione; IX Commissione: nulla osta; XIV Commissione: parere favorevole. Ricorda quindi che si è in attesa che le Commissioni I e XI esprimano i pareri di competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

Nuovo testo C. 2302 Granata.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che, anche ai fini del trasferimento in sede legislativa, le Commissioni competenti in sede consultiva hanno espresso i seguenti pareri: III Commissione: parere favorevole; VIII Commissione: parere favorevole con condizioni ed osservazione; XI Commis-

sione: parere favorevole con osservazioni; Commissione per le questioni regionali: parere favorevole con osservazione. Ricorda, quindi, che si è in attesa che le Commissioni I, V, VI e IX esprimano i pareri di competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

*Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
C. 136 Carlucci, e abbinata, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.*

ALLEGATO 1

5-02750 De Pasquale: Sulla pubblicazione della «Guida alla nuova scuola secondaria superiore» da parte del Miur.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione rappresentata dall'Onorevole interrogante, si premette anzitutto che le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione, utilizzando ogni modalità tecnica ed organizzativa, secondo quanto disposto dalla legge n. 150 del 7 giugno 2000 che ha definito le attività di informazione e di comunicazione istituzionale.

Al precipuo scopo di sottolineare l'importanza che l'attività di comunicazione assume nell'ordinamento amministrativo, la citata legge, all'articolo 10, dispone che «le disposizioni del presente capo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione...».

Venendo al caso della riforma scolastica, che ha ridisegnato gli ordinamenti delle scuole secondarie superiori, l'amministrazione ha ritenuto necessario provvedere ad una campagna informativa, tesa a fornire indicazioni sulle novità e rivolta a tutti i *target* di riferimento, in particolare agli studenti dell'ultima classe della scuola secondaria di primo grado, per consentire a loro ed alle proprie famiglie di orientarsi in maniera consapevole nella scelta dell'indirizzo di studi.

Tra le modalità informative ritenute più utili vi è stata la preparazione di un opuscolo, che, benché abbastanza limitato nelle pagine e nelle dimensioni, potesse tuttavia offrire, in modo esaustivo, un'illustrazione delle novità chiara, completa e di facile consultazione.

Contemporaneamente alla realizzazione dell'opuscolo, si sono svolte varie iniziative di accompagnamento per con-

sentire una continua, trasparente ed ampia conoscenza dell'azione amministrativa, quali: formazione ed informazione interna, conferenze di servizio, visualizzazione sul sito del Ministero e dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica dello stato dell'arte dei vari provvedimenti attuativi della riforma.

È da sottolineare che il processo di adozione ed approvazione dei provvedimenti di riforma è stato complesso e lungo, trattandosi di norme che interessano milioni di cittadini; pertanto, la stesura dell'opuscolo «Guida alla nuova scuola secondaria superiore» è stata oggetto di attente riflessioni e conseguenti novazioni, che hanno determinato ampie variazioni dei contenuti della bozza. Nel frattempo, venivano avviate le operazioni per la scelta delle modalità di stampa, della tiratura e della distribuzione agli studenti interessati alla pubblicazione.

Tenuto conto del previsto elevato numero di copie da stampare, in un periodo, per altro, non individuabile perché collegato all'andamento dei numerosi passaggi procedurali dell'*iter* normativo, si è ritenuto di ricorrere all'istituto poligrafico e zecca dello Stato, società di carattere pubblico in grado di offrire la massima professionalità unita alla flessibilità organizzativa.

Come è noto, tale azienda, a totale evidenza pubblica in quanto il Ministero dell'economia e delle finanze partecipa le azioni al 100 per cento, è produttrice delle carte valori e degli stampati istituzionali, ed esegue per conto delle amministrazioni dello Stato le forniture di pubblicazioni e la loro divulgazione, su ordinazione del

Dipartimento del tesoro, al quale le stesse amministrazioni si rivolgono mediante un modulario elettronico predefinito.

Detto modulario, denominato « Sistema MODUS », è a disposizione degli enti richiedenti le prestazioni, i quali inviano *on-line* le richieste agli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze che vigilano sull'istituto poligrafico e, che, verificata la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa, autorizzano lo stesso Istituto alla realizzazione della prestazione richiesta.

La congruità finale dei costi per le amministrazioni richiedenti forniture è certificata dal medesimo Dipartimento del tesoro, secondo i parametri definiti con decreti del Ministero del tesoro del 4 agosto 1983 e del 5 febbraio 2001 e da uno speciale « Organismo per la determinazione dei prezzi », previsto dal comma 3 dell'articolo 55 della legge n. 449 del 1997, nominato dal Ministro del tesoro.

Indicazioni e direttive circa la produzione e distribuzione di stampati e pubblicazioni a cura dell'istituto poligrafico e zecca dello Stato per gli enti pubblici sono state di recente ulteriormente ribadite dal Ministero dell'economia e delle finanze con note del 26 luglio 2006, 14 novembre 2006 e 29 marzo 2007.

L'impegno di spesa per l'ideazione e progettazione dell'opuscolo, grafica, impaginazione, stampa e diffusione capillare in

tutto il territorio nazionale è stato effettuato con decreto direttoriale del 18 dicembre 2009, tratto dal capitolo 1173/23 (spese per le attività di informazione e comunicazione istituzionali) per un importo pari ad euro 458,890,99.

In data 23 febbraio 2010 il testo dell'opuscolo era già consultabile sul sito del Ministero, come si fa d'abitudine per le pubblicazioni contenenti notizie di carattere generale.

Le prime spedizioni alle scuole hanno avuto avvio in data 4 marzo e si sono concluse nel giro di due settimane, atteso il rilevante numero di copie da distribuire.

Si precisa che l'inserimento *on-line* sul sito, anticipata rispetto alla stampa dell'opuscolo, aveva lo scopo più diretto ed immediato di fornire a genitori e studenti « informazioni » per comprendere la nuova organizzazione ordinamentale e per facilitare la scelta della scuola da frequentare in base alle proprie aspirazioni e capacità.

In conclusione, la diffusione del testo stampato rispondeva alla diversa e complementare esigenza di porre a disposizione di tutte le famiglie (anche di quelle sprovviste di *personal computer*) uno « strumento » tradizionale ed adatto per ogni utile e consapevole riflessione, indipendentemente dalla sua utilizzabilità immediata, in funzione orientativa per le iscrizioni e per un attento approfondimento dei nuovi piani di studio.

ALLEGATO 2

5-03353 Mancuso: Restituzione all'uso pubblico del Museo diocesano dell'Arcidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione dell'onorevole Mancuso volta a conoscere lo stato dell'arte della progettazione e delle opere inerenti alla restituzione all'uso pubblico del Museo Diocesano dell'Arcidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno e le iniziative che il Ministero intende adottare per la sua valorizzazione.

Preciso che la Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Salerno e Avellino è di recentissima costituzione; è stata infatti istituita con decreto ministeriale 1° aprile 2008 ed annovera il complesso monumentale denominato Museo Diocesano « San Matteo » fra le pertinenze di competenza.

Il complesso monumentale, di proprietà della Curia Arcivescovile, è sottoposto a provvedimento di tutela ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 1089 del 1939, oggi sostituita dal decreto legislativo n. 42 del 2004, e gli è stato attribuito lo « status di interesse regionale con deliberazione n. 1991 del 12 dicembre 2008.

Esso ospita, in virtù di un atto di comodato d'uso, stipulato nel 1998 tra l'allora Arcivescovo monsignor Gerardo Pierro ed il competente soprintendente architetto Ruggero Martines, i depositi di opere ed i laboratori di restauro situati al piano terraneo del manufatto.

Il complesso monumentale, situato nel cuore del centro storico salernitano, costituisce un riferimento importante per le numerose iniziative che delineano sul territorio l'attività istituzionale di tutela e offerta culturale svolte dalla Soprintendenza nonostante la cronica carenza di personale e la necessità di contenere le spese di gestione.

Solo nel corso del 2010 la struttura monumentale ha ospitato le iniziative culturali della Settimana della Cultura, svoltesi nell'ambito della « Notte dei Musei » e nel Maggio dei monumenti con « Salerno a porte aperte » con esecuzione di concerti e spettacoli teatrali che hanno registrato notevole affluenze di visitatori, in cooperazione con tutti gli Enti locali.

Recentemente la Soprintendenza ha autorizzato l'uso della sala conferenze alla LARAM School dell'Università di Salerno collaborando all'organizzazione di un ciclo di conferenze al quale partecipano docenti da tutto il mondo e studenti selezionati provenienti da paesi europei ed extraeuropei al fine di valorizzare e far conoscere l'intero complesso monumentale.

Ho fatto questa breve premessa per descrivere, seppure in parte, l'attività svolta dalla Soprintendenza che persegue l'intento di affermare la propria presenza sul territorio al fine di valorizzare ed offrire alla funzione pubblica non solo i manufatti di notevole interesse storico artistico, ma anche la possibilità di usufruire di un contenitore che, per vocazione, è deputato ad essere luogo di incontri, scambi e divulgazione culturale.

Venendo ora alle questioni rappresentate nell'interrogazione parlamentare in questione si osserva che la Soprintendenza occupa il piano terra del manufatto denominato Museo Diocesano in virtù dell'atto di comodato d'uso sopra menzionato, nel quale è chiaramente espressa la determinazione dell'Ente proprietario di concedere alla Soprintendenza l'uso del piano terraneo mantenendo nell'esclusiva disponibilità della Curia Arcivescovile tutti

i restanti locali dell'immobile e cioè quelli ubicati al primo piano ed al secondo piano destinati al Museo Diocesano, alla Biblioteca ed all'Archivio Diocesano.

L'atto quindi impegna la Soprintendenza a garantire la custodia dell'intero complesso ed a sostenere le spese di adeguamento necessarie alla conservazione dell'edificio stesso e delle opere in esso contenute.

Sono in corso contatti tra la Direzione Regionale della Campania ed il nuovo Arcivescovo, per la rimodulazione dell'atto, secondo criteri di maggiore equità nella distribuzione degli spazi e nella percentualizzazione degli oneri di gestione degli stessi.

Successivamente all'esposizione dedicata a «L'enigma degli avori medievali da Amalfi a Salerno», tenutasi nel 2008, non è stato più possibile riallestire le sale espositive per la grave carenza di fondi strutturali del Ministero; tuttavia è stato realizzato un provvisorio lavoro di sistemazione e pannellistica che consentirà, a breve, di poter riaprire alcune delle sale con un primo percorso espositivo.

Comunque la raccolta degli avori, sistemata nelle strutture realizzate a suo tempo – per la mostra temporanea, sono sempre fruibili e visitabili a richiesta. In particolare, durante le festività natalizie, la sala degli avori è stata aperta senza interruzione, registrando un buona affluenza di pubblico.

I funzionari della Soprintendenza hanno sempre ottemperato alla richiesta di visite guidate sia del settore degli avori che delle opere medievali, anche in occasione delle iniziative ministeriali quali la settimana della cultura o nello svolgimento di progetti per aperture straordinarie. A

tale proposito vorrei sottolineare che per la settimana della cultura 2011 verrà inaugurata una mostra nella sala VI, Tra Salerno e Napoli. Barocco del '600 e '700, presentando la raccolta di dipinti sacri Ruggi d'Aragona, dai depositi del Museo Diocesano, con la pubblicazione di un catalogo con editore nazionale.

In concomitanza si avrà la riapertura della sala del '500, con le pitture di Andrea da Salerno.

Mi è gradito inoltre comunicare che è in fase di completamento l'allestimento del sito *web* istituzionale della Soprintendenza che avrà un'area dedicata al Museo Diocesano.

Per la riapertura a regime occorre acquisire il Certificato di Prevenzione incendi, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 6 febbraio 1982, a copertura dell'intero complesso monumentale, ivi compresa la parte degli Archivi che non è in consegna alla Soprintendenza. Il rilascio del certificato è naturalmente subordinato all'esecuzione di lavori ed opere di completamento degli impianti di sicurezza anche per quella parte. La Soprintendenza di Salerno sta comunque predisponendo il progetto ed il reperimento della necessaria copertura economica.

Intendo da ultimo sottolineare come l'apertura delle sale espositive ed il recupero e la valorizzazione dell'intero complesso monumentale mediante attività didattica, apertura dei laboratori di restauro ai pubblici, esposizione fotografica, esposizione di quanto custodito nei depositi e tutto quanto possa favorire la conoscenza del patrimonio storico artistico di competenza, rappresentano una delle priorità della politica sui beni storici artistici di Salerno.

ALLEGATO 3

5-03607 Siragusa: Sul blocco delle adozioni dei libri di testo, introdotto dal DL 137/2008**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante chiede di conoscere se si ritenga, alla luce della situazione determinatasi in materia di adozione dei libri di testo, assumere iniziative volte a modificare il decreto-legge n. 137 del 2008, le cui norme favorirebbero pratiche non conformi alla libera concorrenza e alla libertà di insegnamento.

Si ricordano, di seguito, le previsioni normative che disciplinano la materia in argomento:

l'articolo 5 della legge di conversione n. 169 del 2008 dispone che «salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni»;

l'articolo 15 della legge n. 133 del 2008 prevede l'adozione di testi interamente scaricabili da Internet o in forma mista a partire dall'anno scolastico 2011/2012 con effetto dall'anno scolastico successivo;

l'articolo 1-ter della legge n. 167 del 2009 individua «le specifiche e motivate

esigenze» in base alle quali i docenti possono modificare le scelte adozionali, anche in vigenza del vincolo del quinquennio per la scuola primaria o dei sei anni per la scuola secondaria.

Sulla base di tale ultima previsione normativa, vengono ulteriormente precisate le specifiche e motivate esigenze, di cui al citato articolo 5 della legge n. 169 del 2008, in base alle quali i collegi dei docenti possono modificare le adozioni dei testi scolastici anche in vigenza del vincolo pluriennale. Tali esigenze devono essere «connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabile da internet».

Per quanto riguarda la presunta attuazione di pratiche non conformi ai principi della libera concorrenza da parte di alcune case editrici, non si è in possesso di elementi di valutazione e di analisi del fenomeno. Le preoccupazioni potrebbero, eventualmente, essere manifestate agli organi istituzionalmente preposti alla tutela della concorrenza, quali, ad esempio, il Garante per la concorrenza e per il mercato.

ALLEGATO 4

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009
(Doc. LXXXVII, n. 3).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminata per le parti di competenza la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009;

considerato che, ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, cosiddetta legge Stucchi, la relazione dovrebbe riguardare anche la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori in vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;

sottolineato che nella relazione non risultano sufficientemente delineati gli indirizzi del Governo sulle politiche comu-

nitarie nelle materie di competenza della Commissione, ovvero l'istruzione, i beni culturali, lo sport e l'editoria;

rilevato, infine, che la relazione di rendiconto dovrebbe essere sottoposta alle Camere entro il 31 gennaio di ogni anno al fine di illustrare le attività svolte nell'anno precedente dall'UE e dal Governo con riguardo all'evoluzione istituzionale, alla normativa e alle politiche dell'UE;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

è necessario che la Commissione di merito segnali al Governo l'opportunità di indicare nella relazione annuale con maggiore puntualità gli indirizzi nelle materie di competenza della Commissione, ovvero l'istruzione, i beni culturali, lo sport e l'editoria.

ALLEGATO 5

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e di riordino della stessa (Atto n. 326).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e di riordino della stessa (atto n. 326);

tenuto conto della decisione adottata dalla V Commissione bilancio in data 15 febbraio 2011;

considerato il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, del 9 dicembre 2010;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, sembra opportuno aggiungere il seguente comma 3: « L'Agenzia persegue, ove necessario, le proprie finalità e, in particolare, quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) e lettera f), mediante accordi con Regioni ed enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 »;

b) all'articolo 4, comma 1, sembrerebbe opportuno espungere il riferimento all'articolo 9 del decreto legislativo 300/1999, che riguarda personale e dotazione finanziaria, in quanto gli organi sono indicati all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, mentre al successivo comma 2 occorrerebbe chiarire se l'incompatibilità dell'incarico di Direttore generale è con

qualsivoglia altro rapporto di lavoro, ovvero – come letteralmente sembrerebbe – solo con rapporti di lavoro analoghi;

c) all'articolo 5, comma, 1, lett. j), il riferimento corretto è all'articolo 8;

d) all'articolo 5, comma 1, sembra opportuno sostituire: « è nominato per un triennio rinnovabile » con: « è nominato per un triennio rinnovabile per un massimo di due volte »;

e) all'articolo 5, comma 3, sembra opportuno sostituire: « può prevedere la costituzione di un organismo consultivo tecnico scientifico » con: « prevede la costituzione di un organismo tecnico scientifico, con l'incarico di fornire pareri sul programma annuale e sulla determinazione degli indirizzi generali dell'Agenzia e su tutte le materie di rilevanza scientifica, »;

f) all'articolo 6, comma 1, il riferimento corretto è all'articolo 9, mentre al comma 2, lettera a), il riferimento corretto è all'articolo 8; inoltre, alla medesima lettera occorrerebbe chiarire l'espressione « delibera l'approvazione del programma annuale », in considerazione del fatto che l'articolo 11, sulla base dell'articolo 8, comma 4, lettera d1), del decreto legislativo 300/1999, affida l'approvazione del programma al MIUR;

g) all'articolo 7, sembra opportuno prevedere un membro supplente nel collegio dei revisori come disposto dall'articolo 8, comma 4, lettera h) del decreto legislativo n. 300 del 1999;

h) all'articolo 7, occorrerebbe chiarire se vi sono attribuzioni del Collegio dei revisori ulteriori rispetto a quelle indicate nel comma 1, come sembrerebbe dalla lettura del comma 3; occorre, inoltre, utilizzare le espressioni « revisori legali » e « Registro dei revisori legali » (*ex* articolo 37 del decreto legislativo 39/2010);

i) all'articolo 8, comma 5, è opportuno chiarire se il concerto del MEF è previsto anche per il regolamento di organizzazione; la prima parte del periodo indurrebbe ad una risposta negativa, a differenza della seconda parte (dove è presente la locuzione « anche »); inoltre, occorre riferirsi al Ministro (e non al Ministero);

l) all'articolo 8, occorrerebbe inserire che l'approvazione del MIUR dei regola-

menti dell'Agenzia debba avvenire sulla sola base della legittimità in considerazione del fatto che non si tratta di agenzia fiscale;

m) all'articolo 10, comma 2, non è chiaro il riferimento alle « risorse finanziarie indicate all'articolo 14, comma 4 »; inoltre, si passa dal comma 3 al comma 5;

n) all'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, è opportuno fare riferimento all'anno finanziario 2011;

o) all'articolo 14, comma 2, occorre valutare se fare riferimento anche ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio e 30 luglio 2010, mentre al comma 5, il riferimento corretto è all'articolo 10, comma 2 (e non all'articolo 11, comma 4).

ALLEGATO 6

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e di riordino della stessa.
(Atto n. 326).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e di riordino della stessa (atto n. 326);

tenuto conto della decisione adottata dalla V Commissione bilancio in data 15 febbraio 2011;

considerato il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, del 9 dicembre 2010;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, è necessario aggiungere il seguente comma 3, come richiesto dal Consiglio di Stato: « L'Agenzia persegue, ove necessario, le proprie finalità e, in particolare, quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) e lettera f), mediante accordi con Regioni ed enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 »;

2) all'articolo 8, occorre inserire che l'approvazione del MIUR dei regolamenti dell'Agenzia debba avvenire sulla sola base della legittimità in considerazione del fatto che non si tratta di agenzia fiscale;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, sembrerebbe opportuno espungere il riferimento all'articolo 9 del decreto legislativo 300/1999, che riguarda personale e dotazione finanziaria, in quanto gli organi sono indicati all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, mentre al successivo comma 2 occorrerebbe chiarire se l'incompatibilità dell'incarico di Direttore generale è con qualsivoglia altro rapporto di lavoro, ovvero – come letteralmente sembrerebbe – solo con rapporti di lavoro analoghi;

b) all'articolo 5, comma, 1, lett. j), il riferimento corretto è all'articolo 8;

c) all'articolo 5, comma 1, sembra opportuno sostituire: « è nominato per un triennio rinnovabile » con: « è nominato per un triennio rinnovabile per un massimo di due volte »;

d) all'articolo 5, comma 3, sembra opportuno sostituire: « può prevedere la costituzione di un organismo consultivo tecnico scientifico » con: « prevede la costituzione di un organismo tecnico scientifico, con l'incarico di fornire pareri sul programma annuale e sulla determinazione degli indirizzi generali dell'Agenzia e su tutte le materie di rilevanza scientifica, »;

e) all'articolo 6, comma 1, il riferimento corretto è all'articolo 9, mentre al comma 2, lettera a), il riferimento corretto è all'articolo 8; inoltre, alla medesima lettera occorrerebbe chiarire l'espressione

« delibera l'approvazione del programma annuale », in considerazione del fatto che l'articolo 11, sulla base dell'articolo 8, comma 4, lettera *d1*), del decreto legislativo 300/1999, affida l'approvazione del programma al MIUR;

f) all'articolo 7, sembra opportuno prevedere un membro supplente nel collegio dei revisori come disposto dall'articolo 8, comma 4, lettera *h*) del decreto legislativo n. 300 del 1999;

g) all'articolo 7 occorrerebbe chiarire se vi sono attribuzioni del Collegio dei revisori ulteriori rispetto a quelle indicate nel comma 1, come sembrerebbe dalla lettura del comma 3; occorre, inoltre, utilizzare le espressioni « revisori legali » e « Registro dei revisori legali » (*ex* articolo 37 del decreto legislativo 39/2010);

h) all'articolo 8, comma 5, è opportuno chiarire se il concerto del MEF è

previsto anche per il regolamento di organizzazione; la prima parte del periodo indurrebbe ad una risposta negativa, a differenza della seconda parte (dove è presente la locuzione « anche »); inoltre, occorre riferirsi al Ministro (e non al Ministero);

i) all'articolo 10, comma 2, non è chiaro il riferimento alle « risorse finanziarie indicate all'articolo 14, comma 4 »; inoltre, si passa dal comma 3 al comma 5;

l) all'articolo 12, comma 1, lettera *b*), è opportuno fare riferimento all'anno finanziario 2011;

m) all'articolo 14, comma 2, occorre valutare se fare riferimento anche ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio e 30 luglio 2010, mentre al comma 5, il riferimento corretto è all'articolo 10, comma 2 (e non all'articolo 11, comma 4).

ALLEGATO 7

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale (C. 2800 e abbinata).**ULTERIORE NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE**

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Finalità).

1. La presente legge ha lo scopo di favorire e di incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell'intervento e della gestione economico-finanziaria, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi, e sia migliorata, a livello internazionale, l'immagine dello sport in vista della candidatura dell'Italia per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «impianto sportivo»: l'impianto sportivo omologato, purché di almeno 7.500 posti a sedere allo scoperto o di 4.000 posti a sedere al coperto, destinato allo svolgimento dell'evento da parte di

società ed associazioni sportive riconosciute dal CONI, comprensivo delle aree tecniche, del campo di destinazione, del campo di gioco e degli spazi circostanti all'interno del recinto di gioco, nonché delle aree correlate, esterne al recinto di gioco, ma situate all'interno dell'impianto sportivo, come gli spalti e le aree interne strettamente connesse, gli spogliatoi, le zone di riscaldamento, e come le aree adibite ai servizi di informazione giornalistica e audiovisiva, e delle parti destinate alle attività culturali e commerciali della società sportiva, fra le quali le attività di vendita dei propri prodotti e dei propri servizi, l'eventuale sede legale e operativa, il museo sportivo ed altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio e relative pertinenze;

b) «evento»: l'evento sportivo costituito da una gara singola, disputata da due soggetti in competizione tra loro secondo modalità e durata stabilite dai regolamenti sportivi, anche organizzata dal soggetto che ha la disponibilità dell'impianto sportivo e delle aree riservate e con la partecipazione dell'altro soggetto in qualità di ospite;

c) «complesso multifunzionale»: il complesso di opere comprendente l'impianto sportivo, unitamente ad altri impianti tra loro collegati da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica, abbinati a una o più strutture anche non contigue, comprendente oltre alla struttura sportiva ogni altro insediamento edilizio ritenuto necessario ed inscindibile dal comune ai fini del complessivo equilibrio

economico e finanziario della costruzione e gestione del complesso multifunzionale medesimo;

d) « società o associazione sportiva »: la società o l'associazione sportiva riconosciuta dal CONI;

e) « soggetto proponente »: la società sportiva, ovvero una società di capitali dalla stessa controllata, nonché i soggetti privati o pubblici che, al fine di effettuare investimenti sull'impianto sportivo o sul complesso multifunzionale, stipulino un accordo con la medesima società sportiva per la cessione alla stessa del complesso multifunzionale o del solo impianto sportivo ovvero per il conferimento del diritto d'uso, a qualsiasi titolo, per una durata di almeno venti anni e, comunque, proporzionata al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti effettuati. La stipulazione dell'intesa con la società sportiva è condizione necessaria per l'attivazione dell'accordo di programma di cui all'articolo 4, comma 3;

f) « comune »: il comune nel cui territorio deve essere realizzato il nuovo impianto sportivo o il complesso multifunzionale ovvero nel cui territorio è ubicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'impianto sportivo oggetto di ristrutturazione o di trasformazione in complesso multifunzionale.

CAPO II

REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI SPORTIVI O DI NUOVI COMPLESSI MULTIFUNZIONALI

ART. 3.

(Individuazione di aree per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o di nuovi complessi multifunzionali).

1. L'individuazione delle aree nelle quali realizzare un nuovo impianto sportivo ovvero un nuovo complesso multifun-

zionale può avvenire, mediante la stipula di apposita intesa tra le parti:

a) su iniziativa del soggetto proponente;

b) su iniziativa del comune, tenuto conto del suo specifico interesse alla realizzazione di un impianto sportivo o di un complesso multifunzionale nell'ambito di un progetto di riqualificazione del proprio territorio.

2. L'individuazione delle aree deve essere supportata da uno studio di fattibilità, comprensivo delle valutazioni di ordine sociale, ambientale e infrastrutturale, degli impatti paesaggistici e delle esigenze di riqualificazione paesaggistica, nonché del piano finanziario con l'indicazione delle eventuali risorse pubbliche e degli eventuali finanziamenti per la sua predisposizione.

3. L'autorità comunale competente, entro sessanta giorni dalla presentazione dello studio di fattibilità al comune, promuove, anche al fine di approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali e per conseguire l'effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che deve necessariamente essere concluso non oltre sei mesi dalla presentazione dello studio di fattibilità. In deroga a quanto disposto dall'articolo 34, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel caso in cui l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici comunali, vigenti o adottati, l'adesione dell'autorità comunale competente allo stesso deve essere ratificata entro novanta giorni dalla richiesta. All'attuazione dell'accordo di programma si provvede anche mediante i programmi integrati di intervento di cui alla legge 17 febbraio 1992 n. 179. Resta ferma, ove prevista, l'applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale. Alla conferenza convocata al fine di concordare l'accordo di programma di cui

al presente comma, nonché alla stipulazione di tale accordo, si applica, anche quanto agli effetti del dissenso espresso nella conferenza suddetta, la disciplina prevista dagli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. Nel caso in cui l'area su cui è programmata la realizzazione del nuovo impianto sportivo o complesso multifunzionale sia di proprietà del comune, una volta attribuita l'idonea destinazione urbanistica, l'autorità comunale competente può trasferire a titolo oneroso al soggetto proponente la proprietà dell'area ovvero il diritto di superficie sulla stessa, tramite assegnazione diretta. Il soggetto proponente è tenuto a prestare idonea garanzia per l'effettiva realizzazione e utilizzazione dell'impianto sportivo o del complesso multifunzionale previsto nello studio di fattibilità. Il valore della cessione è individuato sulla base di apposita perizia giurata di stima, redatta dall'ufficio comunale competente.

ART. 4.

(Contenuto essenziale dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o complessi multifunzionali).

1. Il soggetto proponente, che intende procedere alla realizzazione degli impianti sportivi, eventualmente inseriti in complessi multifunzionali, ferme restando le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, e successive modificazioni, e al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nella predisposizione del relativo progetto e dello studio di fattibilità deve attenersi ai seguenti criteri:

a) garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto sportivo o, se inserito, del complesso multifunzionale;

b) garantire le migliori condizioni di visibilità per gli spettatori anche in relazione alla distanza tra le tribune e il campo di gioco;

c) prevedere locali da adibire a palestra, servizi commerciali, spazi destinati ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva;

d) garantire la massima sicurezza degli impianti sportivi, tenuto conto della normativa vigente;

e) prevedere un piano per la realizzazione di impianti sportivi scolastici nel Comune dove sorge il nuovo impianto sportivo, nel limite di costo pari al 2 per cento di quello di costruzione.

2. Il progetto per la realizzazione di complessi multifunzionali può prevedere ambiti da destinare ad attività residenziali, direzionali, turistico-ricettive e commerciali.

3. Il soggetto proponente deve tenere conto, tra l'altro, dei seguenti criteri di sicurezza, fruibilità e redditività della gestione economico-finanziaria:

a) diversificazione delle attività all'interno della struttura;

b) previsione di box o palchi per seguire le manifestazioni sportive da una posizione privilegiata;

c) massima adattabilità alle riprese televisive;

d) previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso e di una centrale operativa da cui siano visibili le immagini di tutte le telecamere, situata in un locale all'interno dell'impianto sportivo;

e) l'uso di tecnologie innovative di produzione di energie alternative e di risparmio di energia, quali sonde geotermiche, illuminazione led, con particolare riguardo ai sistemi fotovoltaici idonei a generare energia elettrica, a favore del territorio su cui è ubicato l'impianto.

CAPO III

RISTRUTTURAZIONE E PRIVATIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI

ART. 5

(Cessione di diritti reali a società sportive per la ristrutturazione di impianti sportivi esistenti o per la loro trasformazione in complessi multifunzionali).

1. Al fine di favorire concretamente un'adeguata, efficace e trasparente attività di ristrutturazione degli impianti sportivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero la loro trasformazione in complessi multifunzionali, il comune, effettuata una apposita perizia di stima da parte dell'ufficio comunale competente, può cedere, con affidamento diretto, i diritti reali di proprietà o di superficie, questi ultimi per periodi non inferiori a cinquant'anni, relativi agli impianti sportivi, alle società sportive che ne abbiano, a qualsiasi titolo legittimo, l'uso prevalente. Gli oneri derivanti dalle attività di valutazione sono posti a carico dei soggetti cessionari interessati, al fine di garantire l'assenza di effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.

2. Possono essere oggetto della cessione ai sensi del comma 1, unitamente all'impianto sportivo, anche le aree e le strutture ad esso funzionali o pertinenziali, quali parcheggi, aree di rispetto, costruzioni adibite a biglietteria, a pronto soccorso o ad accoglienza, eventualmente costituite da fabbricati strutturalmente autonomi.

3. L'acquirente deve garantire, mediante apposita convenzione, l'uso delle strutture di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento di attività sportive, commerciali e ricettive connesse, ricreative e di spettacolo, nonché per le funzioni sociali e pubbliche cui gli impianti sportivi sono destinati.

4. Nell'atto di cessione dell'impianto sportivo ai fini della ristrutturazione dello stesso o della trasformazione in complesso multifunzionale, il comune deve specificare le destinazioni d'uso, anche in variante alle destinazioni d'uso esistenti, degli impianti sportivi e delle aree funzionali e pertinenziali, al fine di consentire l'utilizzo e lo sfruttamento economico quotidiano e continuativo degli impianti sportivi e delle aree medesime. In tale contesto, il comune può prevedere la possibilità di un ampliamento edificatorio delle cubature che già insistono sull'area interessata, in modo da garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dell'impianto sportivo o del complesso multifunzionale e la loro redditività.

5. Le opere di ristrutturazione degli impianti sportivi e di trasformazione in complessi multifunzionali, purché conformi alle destinazioni d'uso previste ai sensi del comma 4, sono realizzate nel rispetto della normativa specifica prevista dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

6. Nel caso di interventi di ristrutturazione o di trasformazione non conformi agli strumenti urbanistici e per i quali non si possa procedere mediante la deroga prevista dall'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ovvero in ogni altro caso in cui gli interventi richiedano l'ampliamento dell'area su cui gli impianti sportivi e le strutture ad essi funzionali o pertinenziali attualmente insistono, si procede ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, della presente legge.

7. Nel caso di fallimento della società sportiva o di altro soggetto proprietario o superficiario ai sensi del presente articolo, il diritto di proprietà, se il fallimento avviene entro il termine di dieci anni dall'acquisto, e il diritto di superficie, in ogni tempo, si estinguono e il bene rientra nel patrimonio del comune nel cui territorio è ubicato.

CAPO IV
NORME COMUNI

Art. 6.

(Modifiche al sistema di redistribuzione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9).

1. Anche al fine di agevolare le società sportive calcistiche nella pianificazione dei progetti di realizzazione o ristrutturazione degli impianti sportivi, al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 22, dopo le parole: « una quota » sono inserite le seguenti: « dello 0,5 per cento » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « fermo restando che, in riferimento al solo organizzatore del campionato di serie A, la quota dello 0,5 per cento è quella di cui all'articolo 24 »;

b) il comma 2 dell'articolo 22 è abrogato;

b-bis) il comma 7 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« 7. Il consiglio di amministrazione è composto di sei membri, di cui quattro designati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dei quali uno con funzione di presidente, e due in rappresentanza dei soggetti che organizzano competizioni professionistiche a squadre oggetto del presente decreto e delle relative federazioni sportive nazionali, secondo criteri di rotazione fissati dallo statuto »;

c) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« Art. 24. – *(Mutualità per le categorie inferiori)* – 1. L'organizzatore del campionato di calcio di serie A, per valorizzare e incentivare l'attività delle categorie di calcio inferiori e per le finalità di mutualità generale di cui all'articolo 22, fino alla riforma dei campionati della Lega

professionisti, destina il 10 per cento delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A come segue: 0,5 per cento ai fini della mutualità generale di cui all'articolo 22; 7,5 per cento all'organizzatore del campionato di calcio di serie B; 1,2 per cento all'organizzatore dei campionati di prima e di seconda divisione; 0,8 per cento all'organizzatore delle competizioni dilettantistiche »;

d) al comma 5 dell'articolo 27, le parole: « di cui ai commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 »;

e) al comma 6 dell'articolo 27, dopo le parole: « articoli 22 » sono soppresse le parole: « , comma 2, ».

ART. 7.

(Norme a sostegno delle attività sportive).

1. Al comma 13 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo:

1) le parole: « uno sgravio contributivo in forma capitaria pari a un milione di lire » sono sostituite dalle seguenti: « uno sgravio contributivo in forma capitaria pari ad euro 5.165 annui »;

2) le parole: « un credito d'imposta pari al 30 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, con un limite massimo di lire dieci milioni per dipendente » sono sostituite dalle seguenti: « un credito d'imposta pari al 50 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti »;

3) le parole: « per ogni preparatore atletico una riduzione del 3 per cento sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza » sono sostituite dalle seguenti: »per ogni preparatore

atletico una riduzione del 30 per cento sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza »;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « I benefici devono intendersi riferiti all'intera durata del contratto ».

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 8.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome com-

patibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

ART. 9.

(Norma transitoria).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai progetti di costruzione o ristrutturazione degli impianti sportivi in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore.

ART. 10.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14 alle 14.20.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ANCI, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3681 Velo recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche »

72

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 23 febbraio 2011.

Audizione di rappresentanti di ANCI, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3681 Velo recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 11.55.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2793 Borghesi e C. 1938 Stefani recanti « Misure per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero » (*Svolgimento e conclusione*).

Audizione di rappresentanti di Confindustria 73

Audizione di rappresentanti della Simest – Società italiana per le imprese all'estero Spa . 74

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle associazioni COLAP, CNA e Assoprofessioni nell'ambito dell'esame, in sede comitato ristretto, delle proposte di legge C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione e C. 3488 Della Vedova recanti « Disciplina delle professioni non regolamentate » 74

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 74

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 23 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO, indi del vicepresidente Laura FRONER.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2793 Borghesi e C. 1938 Stefani recanti « Misure per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero ».

(Svolgimento e conclusione).

Audizione di rappresentanti di Confindustria.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi

a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Paolo ZEGNA, *vicepresidente per l'internazionalizzazione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Enzo RAISI (FLI), Alberto TORAZZI (LNP), Andrea LULLI (PD), Fabio GAVA (PdL), Ludovico VICO (PD) e Gabriele CIMADORO (IdV).

Manuela DAL LAGO, *presidente*, sottolinea che l'ordine del giorno dei lavori della Commissione è molto intenso nella giornata odierna e che alle ore 16 è prevista la ripresa dei lavori dell'Assemblea, invita il dottor Zegna a inviare risposte scritte alla Commissione.

Enzo RAISI (FLI), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che il senso delle

audizioni in Commissione è di avere un confronto diretto con i soggetti auditi e non un dialogo per iscritto.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, invita il deputato Raisi a trattare la questione in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Paolo ZEGNA, *vicepresidente per l'internazionalizzazione*, accogliendo l'invito della presidente, assicura che invierà risposte scritte alle questioni poste dai deputati intervenuti.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ringrazia il dottor Zegna per il suo intervento.

Audizione di rappresentanti della Simest – Società italiana per le imprese all'estero Spa.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, invita il dottor Lanna ad intervenire.

Giancarlo LANNA, *presidente della Simest*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Ludovico VICO (PD), Enzo RAISI (FLI), Gabriele CIMADORO (IdV) e Alberto TORAZZI (LNP), ai quali rispondono il dottor Gian-

carlo LANNA, *presidente della Simest*, e il dottor Massimo D'AIUTO, *amministratore delegato della Simest*.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 23 febbraio 2011.

Audizione di rappresentanti delle associazioni COLAP, CNA e Assoprofessioni nell'ambito dell'esame, in sede comitato ristretto, delle proposte di legge C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione e C. 3488 Della Vedova recanti « Disciplina delle professioni non regolamentate ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.50.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gneccchi e C. 4016 Bobba (<i>Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto</i>)	75

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità.

C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gneccchi e C. 4016 Bobba.

(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2011.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, alla luce degli ulteriori approfondimenti svolti sui progetti di legge abbinati alla proposta di legge C. 1847 Bragantini, ritiene utile integrare l'intervento già svolto nella precedente seduta, fornendo nuovi elementi di chiarimento su tali provvedimenti. Fa presente, quindi, che la proposta di legge C. 945 D'Ippolito Vitale prevede l'erogazione agli aventi diritto di un trattamento transitorio, al fine di assicurare, dal momento della presentazione della richiesta, una fonte di reddito alle famiglie, mentre le proposte di legge C. 1158 Lamorte, C. 2837 Guzzanti e C. 3166 Milo sono relative all'interpretazione autentica di disposizioni relative all'attribuzione dell'indennità integrativa speciale per le pensioni di reversibilità e mirano a fare chiarezza circa l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale per le pensioni di reversibilità maturate prima del 1995, a causa della morte del titolare della pensione diretta.

Si sofferma poi sulla proposta di legge C. 2767 Franzoso, concernente le disposizioni in materia di pensione di reversibilità nei casi di scioglimento del matrimonio, precisando che tale intervento normativo prevede il riconoscimento di una

quota della pensione di reversibilità al coniuge separato e divorziato (dichiarato incolpevole della causa di fallimento del matrimonio), anche nel caso in cui egli non sia titolare di assegno di divorzio.

Riguardo alle proposte di legge C. 2782 Lorenzin, C. 2988 Bitonci e C. 4016 Bobba, fa presente che esse recano modifiche alla normativa in materia di limiti alla cumulabilità dei trattamenti pensionistici in favore dei superstiti, precisando che si è di fronte, in questo caso, ad interventi tesi a superare i limiti reddituali – attualmente previsti dalla normativa vigente – alla piena cumulabilità tra redditi di lavoro e pensione. Nel far presente che la proposta di legge a prima firma del deputato Bobba prevede, altresì, la sottoposizione dei trattamenti pensionistici ai superstiti a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, rileva che tutti gli ultimi provvedimenti citati contengono profili di dubbia sostenibilità finanziaria, sui quali sarà necessario svolgere un'adeguata riflessione. Fa notare, infine, che occorre valutare con attenzione, sotto il profilo finanziario, anche i contenuti delle proposte di legge C. 4010 Schirru e C. 4011 Gnechi, che incidono sulla misura dei trattamenti pensionistici di reversibilità, intervenendo in particolare sulla tabella F, allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

Considerato il significativo numero di proposte di legge presentate, che vanno ad incidere su un ambito materiale estremamente ampio, riterrebbe utile procedere – anche sin dalla corrente seduta – alla costituzione di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa, nell'ambito del quale valutare la possibilità di pervenire all'unificazione dei testi in esame, anche al fine di chiarire gli aspetti di compatibilità finanziaria in precedenza richiamati.

Marialuisa GNECCHI (PD), nel far notare che l'elaborazione delle proposte di legge C. 4010 e C. 4011 è stata preceduta da un serio lavoro di analisi circa i profili di copertura finanziaria delle stesse, anche in considerazione delle riduzioni di spesa

imposte dal Governo in carica, rileva, in ogni caso, che – alla luce del contenuto di diverse delle proposte di legge abbinata – sembra emergere un orientamento di tutti i gruppi – compresi quelli di maggioranza – favorevole ad un'abrogazione della tabella F, allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335. Nel ricordare che le proposte citate, peraltro, si prefiggono la nobile finalità di assicurare una pensione dignitosa al coniuge superstite che non abbia altro mezzo di sostentamento, ritiene che un approfondito studio sul tema della pensione di reversibilità non possa prescindere da una presa in esame complessiva e generale delle questioni in gioco, tenendo conto, peraltro, che negli ultimi anni gli interventi del Governo di centrodestra sulla materia previdenziale sono stati tutti di carattere peggiorativo e tesi ad aggravare la posizione dei soggetti più svantaggiati, rispetto ai quali occorre prevedere, al contrario, importanti interventi di sostegno.

Giovanni PALADINI (IdV) dichiara di convenire con l'ipotesi, in precedenza avanzata dal relatore, di costituire un Comitato ristretto, in vista dell'elaborazione, in una sede più informale, di un testo adeguato e condiviso.

Silvano MOFFA, *presidente*, in coerenza con quanto prospettato dal relatore e preso atto delle considerazioni svolte dai deputati intervenuti, propone di procedere alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa delle proposte di legge nn. 1847, 945, 1158, 2767, 2782, 2837, 2988, 3166, 4010, 4011 e 4016.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di indicarne i componenti sulla base della designazione dei gruppi.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale. C. 2549 Reguzzoni e C. 2753 Fucci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	77
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78
AVVERTENZA	78

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale.

C. 2549 Reguzzoni e C. 2753 Fucci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 febbraio 2011.

Delia MURER (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se sia stata assegnata alla Commissione la proposta di legge preannunciata dall'onorevole Pedoto e, in tal caso, chiede al relatore di illustrarla.

Gero GRASSI, *presidente*, fa presente che non risulta sia stata assegnata la

proposta di legge cui fa riferimento la collega Murer.

Laura MOLTENI (LNP), *relatore*, premesso di essere pienamente disponibile a illustrare le ulteriori proposte di legge che dovessero essere assegnate alla Commissione nel prosieguo dell'esame, invita la presidenza a sollecitare la presentazione delle proposte di legge preannunciate dalle colleghe Binetti e Pedoto.

Gero GRASSI, *presidente*, precisa che l'esame delle proposte di legge in titolo può proseguire anche in pendenza della presentazione delle ulteriori proposte preannunciate, atteso che l'abbinamento di eventuali altre proposte di legge può avere luogo fino al momento del conferimento del mandato al relatore. La presidenza, in ogni caso, verificherà le ragioni per cui le citate proposte di legge non sono state ancora assegnate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.20 alle 14.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non
sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

*Disposizioni in materia di assistenza in
favore delle persone affette da disabilità
grave prive del sostegno familiare.*

*Testo unificato C. 2024 Livia Turco, C.
3381 Barani e C. 3463 Dal Lago.*

*Disposizioni in materia di assistenza psi-
chiatrica.*

*C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984
Barbieri, C. 2065 Ciccio, C. 2831 Jannone,
C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C.
3421 Polledri.*

COMITATO RISTRETTO

*Istituzione di speciali unità di accoglienza
permanente per l'assistenza dei pazienti ce-
rebrolesi cronici.*

C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI) (*Svolgimento e conclusione*) 79

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione Libera (*Svolgimento e conclusione*) 80

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006. C. 4027 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 80

Sui lavori della Commissione 80

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 81

AVVERTENZA 81

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 23 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI).

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la pubblicità dei lavori della seduta odierna

è assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Mauro D'ATTIS, *vice sindaco di Brindisi e delegato allo sviluppo economico e alle attività produttive dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI)* e Oreste PASTORELLI, *coordinatore degli assessori all'agricoltura dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e vicepresidente della provincia di Rieti*, riferiscono sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi i deputati Sandro BRANDOLINI (PD), Anita DI GIUSEPPE (IdV), Teresio DELFINO (UdC) e Giovanni DIMA (PdL), ai quali replicano e forniscono

ulteriori chiarimenti Mauro D'ATTIS, *vice sindaco di Brindisi e delegato allo sviluppo economico e alle attività produttive dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI)*, Oreste PASTORELLI, *coordinatore degli assessori all'agricoltura dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e vicepresidente della provincia di Rieti* e Antonio RAGONESI, *responsabile dell'area infrastrutture, sicurezza e protezione civile dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI)*.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione dei rappresentanti
dell'Associazione Libera.**

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Enrico FONTANA, *consulente dell'Ufficio di Presidenza dell'Associazione Libera*, riferisce sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi i deputati Anita DI GIUSEPPE (IdV), Susanna CENNI (PD), Massimo FIORIO (PD), Sandro BRANDOLINI (PD), Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), Teresio DELFINO (UdC), Giovanni DIMA (PdL) e Paolo RUSSO, *presidente*, cui replica Enrico FONTANA, *consulente dell'Ufficio di Presidenza dell'Associazione Libera*.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.45.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006.

C. 4027 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Carlo NOLA (PdL), *relatore*, rileva che il disegno di legge ha per oggetto la concessione di un immobile – in particolare, palazzo Blumensthal, a Roma – come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, attualmente ospitata presso la sede di Roma della FAO.

Al riguardo, fa presente che l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato è pari a 200 mila euro all'anno. Ricorda infine che, da sempre, la politica italiana è stata improntata al criterio di favorire l'insediamento nel paese di istituzioni internazionali, tanto che non si comprende per quale motivo si dia solo ora seguito allo scambio di note avvenuto nel 2006. Invita pertanto la Commissione ad esprimere parere favorevole.

Paolo RUSSO, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, pone in votazione la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore

Sui lavori della Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, invita i rappresentanti dei gruppi a far pervenire

eventuali osservazioni e proposte ai fini della predisposizione della proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole, da esaminare in Commissione.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INDAGINE CONOSCITIVA

*Sul sistema di finanziamento delle imprese agricole.
(esame del documento conclusivo).*

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del parlamentare europeo Roberto Gualtieri, sulle iniziative per l'istituzione di un meccanismo permanente di stabilizzazione dell'area euro (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	82
--	----

AUDIZIONI

Mercoledì 23 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.35.

Audizione del parlamentare europeo Roberto Gualtieri, sulle iniziative per l'istituzione di un meccanismo permanente di stabilizzazione dell'area euro.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il parlamentare europeo Roberto GUALTIERI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Sandro GOZI (PD), Nicola FORMICHELLA (PdL), Isidoro GOTTARDO (PdL) e il presidente Mario PESCANTE.

Il parlamentare europeo Roberto GUALTIERI fornisce ulteriori precisazioni.

Mario PESCANTE, *presidente*, ringrazia l'eurodeputato Gualtieri per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo.

Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCCEM)

(Svolgimento e conclusione) 83

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 23 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI, indi del vicepresidente Mario PEPE.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo.

Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCCEM).

(Svolgimento e conclusione).

Davide CAPARINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il presidente dell'UNCCEM, Enrico BORGHI, svolge un'ampia relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Luciano PIZZETTI e Mario PEPE (PD), *presidente*, nonché il senatore Gianvittore VACCARI, ai quali replica il presidente dell'UNCCEM, Enrico BORGHI, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario PEPE, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della SVIMEZ, del CEIS, del CeRM e dell'ISSiRFA-CNR, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (atto n. 317) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione e conclusione</i>)	84
Comunicazioni del Presidente sui lavori della Commissione	85

AUDIZIONI

Mercoledì 23 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Marco Causi, indi del presidente Enrico La Loggia. — Interviene il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione di rappresentanti della SVIMEZ, del CEIS, del CeRM e dell'ISSiRFA-CNR, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (atto n. 317).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione e conclusione).

Marco CAUSI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Federico PICA, *consigliere della SVIMEZ*, Riccardo PADOVANI, *direttore della SVIMEZ*, Federico SPANDONARO, *direttore del master in economia sanitaria del CEIS*, Nicola SALERNO, *membro del CeRM* ed Enrico BUGLIONE, *dirigente di ISSiRFA-CNR*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Enrico LA LOGGIA, i deputati Francesco BOCCIA (PD) e Marco CAUSI (PD), e il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD).

Federico PICA, *consigliere della SVIMEZ* e Federico SPANDONARO, *direttore del master in economia sanitaria del CEIS*, forniscono ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia i partecipanti per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**Comunicazioni del Presidente sui lavori
della Commissione.**

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, comunica che i Presidenti di Camera e Senato hanno convenuto sulla decisione presa nella seduta del 17 febbraio 2011 dall'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di confermare anche per il 2011 quanto già

stabilito per il 2010 in ordine alla collaborazione dei consulenti e degli esperti di cui la Commissione si avvale ai fini delle complesse competenze ad essa affidate dall'articolo 3 della legge n. 42 del 2009.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 86

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 23 febbraio 2011. — Presi-
denza del presidente ZAVOLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si
è riunito dalle 14.10 alle 14.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Audizione del Presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (CNPADC), dottor Walter Anedda, e del Presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR), dottor Paolo Saltarelli	87
--	----

Mercoledì 23 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

Audizione del Presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (CNPADC), dottor Walter Anedda, e del Presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR), dottor Paolo Saltarelli.

L'audizione informale si è svolta dalle 8.35 alle 9.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente di SOGEI S.p.A., avv. Sandro Trevisanato, e dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., avv. Marco Bonamico (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione</i>)	88
---	----

AUDIZIONI

Mercoledì 23 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 8.45.

Audizione del Presidente di SOGEI S.p.A., avv. Sandro Trevisanato, e dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., avv. Marco Bonamico.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e cede la parola all'avv. Marco Bonamico, Amministratore delegato di SOGEI S.p.A.

L'avv. Marco BONAMICO svolge una relazione, al termine della quale intervengono per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, Maurizio LEO, *presidente*, i senatori Lucio D'UBALDO (PD) e Giuliano BARBOLINI (PD) e il deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD).

L'avv. Marco BONAMICO e, successivamente, l'avv. Sandro TREVISANATO rispondono alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato l'avv. Sandro Trevisanato e l'avv. Marco Bonamico, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Elezione di un vicepresidente	3
Esame di una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del deputato Pietro Lunardi, ministro delle infrastrutture e trasporti <i>pro tempore</i> (Doc. IV-bis, n. 2) (<i>Esame e conclusione</i>)	4
ESAME CONGIUNTO DI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI TABULATI TELEFONICI:	
Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato Rotondi (Doc. IV, n. 14).	
Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato Berlusconi (Doc. IV, n. 15) (<i>Restituzione degli atti all'autorità giudiziaria</i>)	6
ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Domanda di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Elio Vittorio Belcastro, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso l'autorità giudiziaria di Monza (atto di citazione dell'onorevole Antonio Di Pietro) (<i>Esame e rinvio</i>)	7
AVVERTENZA	8

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

COMITATO DEI NOVE:	
DL 225/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. Emendamenti C. 4086 Governo, approvato dal Senato	9

COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)

SEDE REFERENTE:	
Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. C. 3696 Antonino Foti e C. 4052 Mura (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4068</i>)	10

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:	
Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona. C. 1320 Gregorio Fontana (<i>Esame e rinvio</i>)	11

Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria. C. 3321 Scandroglio e C. 3406 Gregorio Fontana (<i>Esame e rinvio</i>)	12
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006. C. 4027 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	14
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	16
AVVERTENZA	15
II Giustizia	
SEDE REFERENTE:	
Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	17
Riforma delle professioni regolamentate. C. 503 Siliquini e C. 3581 Lulli (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	17
INTERROGAZIONI:	
5-04232 Bernardini: Sull'applicazione della legge n. 54 del 2006 in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli	18
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	20
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti del Consiglio superiore della magistratura, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 2984 Vietti e C. 3046 Ferranti, recanti la modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio	18
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio. C. 2984 Vietti e C. 3046 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
III Affari esteri e comunitari	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di una delegazione del Consiglio Sindacale Interregionale Repubblica di San Marino – Emilia Romagna – Marche	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008. C. 4024 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	23
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007. C. 4040 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	26
Sui lavori della Commissione	27
IV Difesa	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di affondamento di navi radiate dai ruoli del naviglio militare. C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	31
Cumulabilità delle indennità operative dei piloti e dei paracadutisti. C. 207 Cirielli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. C. 3160 Schirru e C. 4084 Cicu	30
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30
V Bilancio, tesoro e programmazione	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
VI Finanze	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-04260 Forcolin: Verifiche sulle separazioni familiari fittizie volte ad ottenere risparmi di imposta	34
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	42
5-04261 Barbato: Iniziative normative in materia di requisiti di onorabilità degli esponenti bancari e di operatività delle banche	35
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	43
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori	36
Modifica dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente il contrasto dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria. C. 2521 Leo, C. 2578 Strizzolo e C. 2709 Jannone (<i>Esame e rinvio</i>)	36
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche.	
Audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	41
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41
AVVERTENZA	41
VII Cultura, scienza e istruzione	
INTERROGAZIONI:	
5-02750 De Pasquale: Sulla pubblicazione della « Guida alla nuova scuola secondaria superiore » da parte del Miur	46
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	55
5-03353 Mancuso: Restituzione all'uso pubblico del Museo diocesano dell'Arcidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno	46
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	57
5-03607 Siragusa: Sul blocco delle adozioni dei libri di testo, introdotto dal DL 137/2008 .	46
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	59
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (<i>Parere alla XIV Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria e parere favorevole con condizione sulla Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009</i>)	47
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	60
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e di riordino della stessa. Atto n. 326 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	49
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	61
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	63
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato. C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un ulteriore nuovo testo</i>) .	52
ALLEGATO 7 (<i>Ulteriore nuovo testo adottato dalla Commissione</i>)	65
Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana. C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti e C. 2777 Barbieri (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	53
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. Nuovo testo C. 2393 Piscichio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	53
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54
AVVERTENZA	54
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di ANCI, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3681 Velo recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche »	72
X Attività produttive, commercio e turismo	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2793 Borghesi e C. 1938 Stefani recanti « Misure per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero » (<i>Svolgimento e conclusione</i>).	
Audizione di rappresentanti di Confindustria	73
Audizione di rappresentanti della Simest – Società italiana per le imprese all'estero Spa .	74

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle associazioni COLAP, CNA e Assoprofessioni nell'ambito dell'esame, in sede comitato ristretto, delle proposte di legge C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione e C. 3488 Della Vedova recanti « Disciplina delle professioni non regolamentate »	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnacchi e C. 4016 Bobba (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	75

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale. C. 2549 Reguzzoni e C. 2753 Fucci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	77
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78
AVVERTENZA	78

XIII Agricoltura

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.	
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	79
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione Libera (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	80
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006. C. 4027 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	80
Sui lavori della Commissione	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81
AVVERTENZA	81

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI:	
Audizione del parlamentare europeo Roberto Gualtieri, sulle iniziative per l'istituzione di un meccanismo permanente di stabilizzazione dell'area euro (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	82

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo.	
Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCHEM) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	83

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della SVIMEZ, del CEIS, del CeRM e dell'ISSIRFA-CNR, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (atto n. 317) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione e conclusione</i>)	84
Comunicazioni del Presidente sui lavori della Commissione	85

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Audizione del Presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (CNPADC), dottor Walter Anedda, e del Presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR), dottor Paolo Saltarelli	87
--	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente di SOGEI S.p.A., avv. Sandro Trevisanato, e dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., avv. Marco Bonamico (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione</i>)	88
---	----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 5,60



16SMC0004440